

- P A R T E T E R Z A -

LA RAPPRESENTANZA COMUNALE DAL 1866 ALLA SECONDA GUERRA

MONDIALE

C A P I T O L O XVI*

ORDINAMENTI POLITICO - AMMINISTRATIVI AB ANTIQUO E SINO AL 1866

(EPOCA PRIMA DALL'800 AL 1404)

Questo capitolo non è che il completamento di quei capitoli in e cui narriamo, nelle loro varie epoche, le dominazioni ed i regimi che si succedettero nella storia del nostro Comune. Alle vicissitudini politiche, ai cambiamenti di Governo si accompagnavano naturalmente nuovi ordinamenti ed indirizzi. Di questi sistemi legislativi, consuetudinari e tradizionali che si manifestarono nelle varie epoche attraverso le varie dominazioni, daremo qui tutte quelle notizie che la scarsa documentazione esistente ci consentirà di rintracciare. Poichè anche in questo caso dobbiamo ancora una volta deprecare la dispersione che per fatalità di eventi e per colpa di governanti si è effettuata, negli Archivi delle Comunità, di tanti atti preziosi che tanta luce avrebbero data alla storia veramente meravigliosa e gloriosa della nostra terra. Accontentiamoci di quanto le ricerche di dotti storiografi e di insigni cultori delle antiche nostre memorie ci hanno potute apprestare.

Dice il Gloria che Padova, divenuta Municipio Romano, si governò con proprie leggi e propri magistrati dipendendo da Roma solo nei gravi argomenti. Monselice, pur essa terra romana, obbediva naturalmente alle leggi romane. Con la calata dei barbari in Italia questi misero in iscritto le proprie consuetudini che divennero quindi legge al pari delle leggi romane. Nei vari documenti di quel tempo troviamo accennato per i partecipanti all'atto stesso la loro professione di Legge e da ciò si può appunto dedurre l'origine delle famiglie.

Monselice ebbe l'orgoglio e la gloria di essere l'ultima, per la sua resistenza fra le terre del Settentrione d'Italia, a cadere in mano dei Longobardi (anno 602). Questo popolo si disperso quindi in tutto il territorio padovano e specialmente nei villaggi. Si può affermare che da questi arimanni (longobardi possessori di terre) derivarono nella massima parte le Nobili famiglie delle nostre terre.

Rotarico Re dei Longobardi, fu, si può dire, non solo il codifi

catore delle Leggi Longobarde nel nostro Paese ma altresì quegli che 567
ammise appunto il diritto di ciascun cittadino di scegliere ad libitum
la legge che intendeva di professare e secondo la quale quindi avrebbe
dovuto essere giudicato tanto in via Civile quanto in via Criminale.
Col periodo longobardo si inizia per Monselice, e si continua per qual
che secolo, un'epoca di alto splendore politico. Esso infatti assume
il ruolo di Capo di tutto il territorio padovano cosicchè Padova era ad
esso soggetta come lo comprovano ad esuberanza, tra altro, i documenti
n. 9.26.29.34.35.39 ripostati nel Codice Diplomatico del Gloria.

E poichè i detti documenti ci dimostrano che gli abitanti di Monselice
per metà circa professarono la legge longobarda e per metà la romana,
si deve dedurre che, presa Monselice, gli abitanti vi siamo rimasti as
sieme ai longobardi mentre invece nella Saecula (territorio di Piove
di Sacco) fu istituita una Colonia Militare prettamente longobarda for
se come difesa contro i popoli nemici rigugiatasi nelle Lagune.
Fra le famiglie che tra noi professarono la legge longobarda, notiamo
quella Paltanieri, una delle più cospicue famiglie Monselicensi special
mente per aver dato alla storia il Cardinale Simone Paltanieri che,
fu, come è ben noto e come vediamo altrove, una delle più illustri fi
gure della Curia Romana. Dice il Gloria nella dissertazione XVI:

"Gli ecclesiastici comunemente osservarono la legge romana e le
donne la legge del marito, sebbene fossero di origine nazionale diver
sa. Ma come di queste, così anco di quelli, si hanno eccezioni.
Certo Giovanni prete di Monselice professò la legge longobarda. Secon
do le leggi professate dai litiganti, dovevano pertanto sentenziare i
magistrati. Ed è per questo che i Messi Regi e i giudicenti conduce
vano seco parecchi giudici versati nella cognizione delle leggi diver
se." In Monselice abbiamo fra altri Azzo ed Ugo Marchesi l'anno 1013
(doc.94) e Guarnerio altro messo regio nel 1100. Documento 334 pag.
XXVI.

I Longobardi istituirono nelle terre conquistate i Duchi ed i Ga
staldi ed è da ritenersi che Monselice sia stata in quell'epoca sede
appunto di un Gastaldo.

Ripostiamo dal Gloria la Dissertazione XVIII:

"Durante il regno longobardico, ministravano la cosa pubblica,
oltre che i re ed i duchi, anco i Gastaldi, Sculdasci e Decani.
Ancora non giunsi a rilevare sicuramente quale magistrato (forse un ga
staldo) abbia governato il territorio soggetto in quei tempi a Monseli

ce e per fermo dipendente dal Duca di Verona. Ma certamente uno scud=568 dascio stava a capo della Secodisia di Montagnana che da esso ebbe il nome. (pag. XXVI) Nel documento 244 è nominato un Giovanni gastaldo in Pernumia.***

Va qui notato, a proposito dei Decani, che in quel tempo i Comuni rurali erano retti dai capi famiglia sotto la guida di un Decano e tenevano le loro Vicine nelle quali trattavano degli interessi della loro terra. Le famiglia che ancor oggi rispondono ai cognomi di Degan, Deganello e simili non sono che i discendenti di quei vecchi nuclei famigliari.

La parola Decano ha, nel corso del tempo, subito qualche corruzione di forma.

Sceso Carlo Magno dalla Francia, vinto Desiderio ultimo Re dei longobardi ed impossessatosi delle nostre terre, avvenne una trasformazione anche nell'ordinamento politico dell'ex dominio longobardo. Soppressi i Duchi e Gastaldi furono sostituiti i Conti. Monselice sembra aver avuto fin d'allora il suo Conte come troviamo accennato in qualche documento che il Gloria ha rintracciato. Ma la più sicura istituzione della nostra Contea deve piuttosto attribuirsi a Lodovico il Buono (che nell'818 successe a Bernardo che nell'812 era alla sua volta succeduto a Pipino erede di Carlo Magno) il quale infatti avrebbe istituito nella Marca del Friuli, poi detta Veronese e più tardi Trevigiana, le quattro Contee di Cividale del Friuli, di Treviso, di Monselice e di Vicenza.

Lotario, succeduto nell'820 a Lodovico, sancì i patti conclusi con i Veneziani dai popoli del suo regno, vale a dire di non ridurre a schiavitù i cristiani d'ambo le parti, di denunciare i ribelli, di non favorire i nemici, di pagare il quadruplo dei furti, di restituire i fuggiaschi e gli animali perduti, di trattare con giustizia nei mercati, di non esigere maggiori gabelle ai porti e ai fiumi. Diamo qui qualche spiggliazione, tolta dal Brunaoci, sul titolo di Contea. Monselice nelle carte di quel tempo è sempre nominato come Conteadò.

***La voce Contadò o se vogliasi Comitadò, che è il suo latino (Comitatus = Contadò - Comes = Conte) a que' tempi non è arbitraria.

I Comitadi si distinguevano dalle Giudicarie. I primi furono la giurisdizione dei Conti, le seconde significarono l'ispezione de' Giudici. Allora i Conti e Intendegano de' Principi del Regno, Giudici Scabini, Visconti, e simili, si computavano come d'altra specie. I Conti gene-

ralmente comandavano le Città. I Giudici reggevano altrove. Come per 569
nostro modo di esprimere non si muterebbe la denominazione di Contea con
Marchese, con Ducato, così non confondevano Comitati con Giudicarie tan-
to si guardavano come differenti e l'una che dipendessero dagli altri.
Parlo de' tempi che ora concorrono, de' luoghi che ora s'illustrano.
Fra noi la voce di Contado, l'altra di Conte si ritenevano con tanto ri-
guardo che molte volte nè s'intitolò Conte ch'è d'altra parte si convinse
di possedere giurisdizione di questo genere, nè si disse Contado la Giu-
risdizione di chi per altra parte si disse Conte. Ciò si trova ne' tem-
pi, si può dir, infimi, quando si era amàs decadute in parte dal primo
stabilimento. Al contrario di Monselice si predica il Comitato ne'
secoli che custodivano veramente con religiosità questo rito.

E dopo le tre volte che si ripete, la quarta pare eziandio crescere di
espressioni, perchè mette sospetti, che il contado Monselicense tenes-
se qualche superiorità sull'altre parti del Padovano.

I Conti erano governatori di città e territori ed esercitavano
l'Autorità Giudiziaria con l'assistenza di altri minori ufficiali.

Avevano il governo della Milizia sia in tempi di pace che di guer-
ra. Riconoscevano la sola sovranità dell'Imperatore e Re d'Italia da
cui dipendevano in alcune materie mentre in altre erano soggetti al Mar-
chese o Governatore della Marca. Monselice, come è noto, faceva par-
te della Marca Trevigiana.

Il Conte dava il nome a tutto il territorio da esso governato.
La dignità e l'importanza della Contea erano in quel tempo rilevantiss-
sime. Il Contado di Monselice poi poteva annoverarsi fra i maggiori e
più quotati anche per la estensione del suo territorio. Ce ne danno
prova il Maffei nel suo Opuscolo "Antica Condizione di Verona" in cui
si parla dei confini fra Verona ed il Contado di Monselice e la Bolla
di PP Callisto II°, del Marzo 1123 diretta Litaldo Abate del Monastero
della Vangadizza in cui è affermato che quel Monastero situm est in Co-
mitatu Montesilicani.

Ci piace qui dare la prova documentata sulla erezione di Monselice
a Comitatus o Contea per quanto tale documentazione abbiamo dovuto ripe-
tere nei capitoli in cui narriamo la storia politica della nostra terra.

Il primo documento riportato dal Gloria nel suo codice Diplomatico e che riguarda Monselice, portante il N.9, ammette, per il nostro Co-
mune il titolo di Contea. Infatti così esso si esprime nella sua pri-
ma parte: " Nomina eorum hominum qui antiquitus fuerunt in unum collec-

ti ad discernendum ubi vel quibus locis a maio.... positae fuissent 570
finis inter Comitatum Veronensium et Montissilicanorum....."

Questo importantissimo documento, che riportiamo integralmente in altro capitolo, viene dal Gloria, in accordo col Brunacci, assegnato tra l'anno 840 e l'anno 853. Esso documento determina i confini fra la Contea di Monselice e quella di Verona.

Pure nel documento n. 26 del I.9.906 si parla del Comitatus di Monselice. Il documento si riferisce alla donazione fatta da Adelfredo Vescovo di Verona ad Ingelfredo di terreni posti nel contado di Monselice e cioè in Cona, Montagnana, e Petriolo. Così infatti dice detto documento: ".....et site sunt (i terreni donati) in Comitatu Montessiligano seu in Cona aut in Montagnana seu in Petriolo".....

Anche il documento n. 29 dell'anno 914 attribuisce a Monselice il titolo di Comitatus ossia Contea. In esso documento Ingelfredo Conte dona al Monastero di S.Zaccaria di Venezia la Corte di Petriolo con la Chiesa di S.Tommase in Monselice e la corte con la Chiesa di S.Maria in Cona. Così in esso sta scritto: ".....hoc est curtes meos iuris proprietatis mee cum omni domui cultile et pertinenti sua quas habere et possidere visum sum que posite sunt in finibus et Montesilicano Comitatu .E.....?"

Il documento n.35 del 23 agosto 932 tratta della vendita fatta da Gontati q. Antecherio a Pietro Giudici fu Nazaro dei beni che possedeva nei Contadi di Monselice, Gavello, Ferrare ecc. Così esso dice nel suo contesto: ".....seu et de omnibus visis sum in Comitatu Montesilicia".

Anche nell'anno 1014 troviamo Monselice qualificata Contea. Il documento n.97 appunto dell'anno 1014, con cui Enrico II° imperatore conferma ai Canonici di Verona la proprietà di parecchie Corti fra le quali l'una di Quinto nel Contado di Monselice e l'altra nella Villa di Teolo. - dice nel suo contesto: ".....quarta autem corte quae dicitur Quinta sita in Comitatu Monte Silicano.....".

La stessa dicitura si ha nel documento n. II7 del 25 maggio 1027 con cui Corrado II° Imperatore conferma ai Canonici di Verona la proprietà dei loro possedimenti tra i quali di Quinto nel Contado Monesiliciano e di Villa di Teolo.

Se noi seguiamo la cronologia dei suriportati documenti dobbiamo ritenere che la costituzione politica di Monselice abbia subito la trasformazione da Comitatus in Judicaria tra il 1027 e il 1039 poiché

appunto a partire da un documento del 1799. I 039 troviamo, come vedremo in appresso, cenno di tale cambiamento. Senonchè il Brunacci ci presenta un documento del luglio 970 da cui risulta che Ingelinda figlia Lintefredo, abitatrice del Castello di Agna, donò alla scuola dei Sacerdoti della Santa Padovana Chiesa, presentemente sotto il governo di Dominico Martino Arciprete Rettore, beni, terre e case che sono posti nella terra di Tribano e fuori e precisamente nel Comitato Patavino e nella Giudicaria Montesilicana e nel confine e luogo di Tribano. Da questo istromento apparirebbe quindi che la trasformazione di Monselice da Contado in Giudicaria fosse già in atto ben prima del 1039 e cioè almeno fin dal 970. Quindi i due ultimi dei suaccennati e precisamente quelli portanti le date del 1014 e del 1027, sarebbero in contrasto col documento del 970 datoci dal Brunacci.

Crediamo di poter spiegare facilmente tale differenziazione di dicitura nei vari documenti di quel tempo. Infatti Padova, risorta dalle sue rovine nella seconda metà del X° secolo, aveva riacquisito anche la sua autorità e preminenza sul territorio padovano e quindi Monselice sarebbe passato in seconda linea. Ma deve ritenersi invece per certo che nei primi tempi di tal fatto Monselice, per un logico spirito di conservazione del proprio dominio, ha fortemente resistito prima di riconoscere la supremazia di Padova e, questa alla sua volta non poteva, memore dell'ospitalità e dei sacrifici avuti da Monselice, troppo opporsi alla rivalità del nostro Comune cosicchè per un certo lasso di tempo, fino a che non avvenne un naturale adattamento alla nuova condizione politica, Monselice continuò in tanti casi e documenti a mantenere virtualmente, sia pure abusivamente, la propria qualifica di Comitato.

Accenniamo a taluni documenti che attestano la nuova condizione politica di Monselice e cioè il suo passaggio a Giudicaria.

Il Documento n. 136 del Codice Diplomatico del Gloria in data 17 settembre 1039, con cui Giovanni fu Raginerio dona al Capitolo della Cattedrale di Padova terreni posti in Pernumia, dice: ".....nan alia casis et omnibus rebus quantum ab ipsa suprascripta massaricia pertinet juris meis quas ego habere vel possidere visus sum infra Comitatu Patavino et infra Judicaria Montesilicana....."

Il documento n. 138 del 30 aprile 1040 Albino q. Cristiano e Maria di Paolone coniugi donano al Capitolo della Cattedrale di Padova i loro beni "que nos habere vel possidere visi sumus infra unc itali-

Il documenti però n. I46 dell'8 maggio I047, con cui Enrico 3° Imperatore conferma al Capitolo della Cattedrale di Verona i possedimenti compresi quelli di Quinto, Villa di Teolo e Lusia, dice: "septima autem curte quae dicitur Quinta sita in Comitatu Montesilicano".

Riteniamo, anzi afferriamo, che qui la qualifica di Comitatu costituisca un errore da parte dell'estensore del documento il quale estensore, trattandosi di precedenti donazioni ed assegnazioni, ha per certo riportato integralmente la dicitura dei documenti originari eretti al tempo in cui Monselice era ancora Contea.

Il documento N.I56 del 31 gennaio I050, nel mentre qualifica Monselice Civitas, conferma ad essa il titolo di Judicaria. Ecco infatti quanto qui ci interessa nel suo contesto: ".....id este omnes res illas juris proprietatio mese, antepono petia una de casaliva infra civitate Montesilice prope fluvio Viginzone non multum longe-istas duas petias de terra casaliva antepono nam alii res omnes et omnibus territoribus quae habere et possidere visus sum qui positi sunt allis oasis et rebus ipsis in comitatu Pataviensis et in judicaria Montesilicana."...

Il documento n.I66 del marzo I053 con cui Giovanni nipote fu Lelio dona al Monastero dei SS.Zaccaria e Pancrazio di Venezia due pezzi di terreno in Viminario, così dice: ".....id est terra aratoria in locasduas juris et proprietatis mae quas ego habere et possidere visus sum in Judicaria Montesilicana in loco et fondo Viminario."

A maggiore conferma del titolo di Judicaria attribuito a Monselice riportiamo le parole contenute nel documento n.334 del II00 con cui Guarnerio messo imperiale giudica spettare al Monastero di S.Zaccaria di Venezia la Cappella di S.Tommaso Ap. di Monselice: ".....Cum in Dei omnipotentis nomine Warnerius missus domini imperatoris atque delegatus ab ipso principe in judicio judicarie Montis silicis resideret ed justitiam deliberandam ac faciendam".

Quest'ultimo documento afferma l'intervento di un Messo imperiale nell'Amministrazione della giustizia civile. Ciò è confermato anche dai due seguenti documenti:

"""Documento n.322 anno II00 circa - Guarnerio conte giudice che niun pallio possa chiedere la pubblica autorità di Monselice al Monastero di S.Zaccaria di Venezia. (Il Gloria opina col Cornaro che il suddetto documento sia stato scritto verso il

Documento n. 334 - 25 maggio II00

Guarnerio messo imperiale giudica spettare al monastero di S.Zaccaria di Venezia la Cappella di S.Tommasso Apostolo (di Monselice) (Brunacci da una copia del Secolo XII° dell'archivio di S.Zaccaria di Venezia).

Può dirsi però che Monselice, circa in quell'epoca, non fosse ancora effettivamente subordinata a Padova e lo prova il diploma di Ottone II° (Anno 983) che confermando a Tribuno Memmo, Doge di Venezia, alcuni patti, sono in esso distinte le terre sottoposte al Doge da quelle appartenenti al Regno d'Italia. Nominandosi le regioni di quest'ultimo, si leggono, fra le altre: Veronenses, Vicentinenses, Montisilicenses, Paduanenses, Trivisanenses ecc. Vedesi quindi una chiara distinzione da Monselice e Padova, come pure la si ebbe ad osservare nel 1050 su vari documenti e su qualche codice.

I documenti che seguono ci provano nell'amministrazione della giustizia civile l'intervento di Casa d'Este.

Documento n.70 del 30 giugno III5 (sempre dal Codice Diplomatico del Gloria) Fulco Marchio in Montesilicis in casa dominicata prope ecclesie sancti Pauli ad istitiam faciendam, sentenza contro il Monastero di S.Giustina di Padova che la Chiesa dei S.S. Tommaso e Zenone di Monselice ed i beni ad essa spettanti sono di proprietà del Monastero di S.Zaccaria di Venezia.

L'importantissimo documento n. 685 del 26 agosto II57 che tratta, come vediamo altrove, della pace e determinazione dei confini tra gli abitanti di Monselice e di Pernumia, afferma l'intervento del Marchese d'Este, Bonifazio, cum quibusdam aliis.

Invece nel documento n. 746 del 12 settembre II61 appare Pagano Missus Federici Imperatoris resident in Montesilicis in casa dominicata prope ecclesia Sancti Pauli il quale scioglie i beni del Monastero di S.Zaccaria di Venezia dal sequestro che avea comandato.

I surriportati documenti dimostrano che Monselice non era ancora Comune del tutto indipendente. In ciò ne convince pure il fatto che lo stesso Pagano, Vicario dell'Imperatore, nel II62 passando per Treviso donò al Patriarca di Aquileja, Ulrico, il Castello di Monselice, cum omnibus suis appendiciis (dono che si rinnovò nel 1207 da parte dell'Imperatore Filippo, figlio del Barbarossa) il che dimostra la dipendenza di Monselice dall'Imperatore Tedesco.

Ma intanto Vicenza, Padova, Verona, Trevigi e tante altre città, costitutesse in lega segreta, aiutate dal denaro dei veneziani si ribellarono contro il governo di Federico Barbarossa, appunto rappresentato dal suo Vicario Pagano. Ciò, secondo alcuni storici, sarebbe avvenuto nel 1164. Dobbiamo ritenere che la data del 1164 non sia esatta se vogliamo ammettere che Monselice si sia affrancato dal giogo imperiale contemporaneamente a quelle città perchè altrimenti dovremmo stabilire, ed anche questo è possibile, che Monselice abbia effettuata la sua liberazione qualche anno prima in confronto delle suaccennate città. Infatti, poichè le città che avevano in quel tempo conseguito la propria indipendenza avevano proclamata, a proprio governo, l'istituzione dei Consoli, abbiamo nel documento 6 marzo 1162 (n.775) del Codice Diplomatico del Gloria) la prova solenne che in quella data Monselice era già governata dai Consoli.

Dice infatti quel documento che "Frigerius filius Palterii (Gualterii?) Congeto, Thebaldi Bonifacius filius Bonifacis de Arango Canonici filius Johannis Balbi Adam de Usaourde - Albertus Abbo, Pelegrinus de Cazo, Nicolaus de pre Albertho cum consensu totius populi maiori de Montessilicis" investirono Guido Canonico di Ferrara di un pezzo di terra di proprietà Comune di Monselice (come vedremo, su questo terreno fu costruita l'Ospedale Monastero di S.Giacomo).

Accenniamo ad altri due documenti del tempo comprovanti la istituzione dei Consoli nel nostro Comune. Ci riferiamo sempre a documenti compresi nel Codice Diplomatico del Gloria.

Nel documento n. 353 in data 4 settembre 1164, Frigerius de Martha e Sigobrendo de Paula cui a consilibus et a populo de Montessilices potestatem acceperunt..... vendono a Guinicello tre campi in Savellone.

Nel documento n. 864 in data 10 gennaio 1165 Consules de Montessilices scilicet Oliverius et Frugerius et Pageninus et Ugozone de Tebaldo et Martinus Decanus et Johannes de Sigo et Pelegrinus de Cazo e isti consules cum comune populo vendono terreni del loro Comune posti in Savellone e Viminario.

I due documenti, di cui facciamo cenno in appresso, non parlano di Consules ma di Rectores. Infatti nel documento 944 del 27 dicembre 1168 Sigobrendus et Blasius de Martha restores et venditores rei comunitates Montessilicis vendono ad Olivero chierico e a Rolando

fratelli un terreno in Savellone di Monselice e nel documento 974 da- 575
ta 5 dicembre II69 ſigoprandus de Paula et Frugerius de Martha socii
et venditores seu rectores communitatis Montissilices vendono al Mona-
stero di S.Zaccaria di Venezia due campi di terra vicino al Ispida.

Nel documento n. II39 del 3 febbraio II74 riappare il titolo di
Consules. Infatti in quell'atto, essendo Consoli Menaboi et Odelrici
de Gumberto (I) et de Paganino seu Ugozone de Tebaldo et Johannes de
Petro de Abo et Artusius atque Gerardus da Braida et Guido de Pernumia
fu dal Comune di Monselice autorizzato il Monastero di S.Zaccaria di
Venezia ad erigere una casa dietro il castello.

Invece nell'anno II79 troviamo che ai Consules figura sostituito
il potestas. Infatti nel documento n. I337 del 22 agosto di quello
anno Vinicellus potestas communitatis Montissilicis pro ipso eodem co-
mune cede a livello al Monastero di S.Zaccaria di Venezia sei pezzi
di terra e nel documento I338 data 29 Agosto pure del II79 Vinicellus
potestas communitatis Montissilicis investe il Monastero di S.Zacca-
ria di Venezia un pezzo di terra a titolo di livello.

L'Ongarelle, nella Cronaca di Padova, così scrive: "Item trovo
che in II70 in Monselese se fasea alcuni Consoli, li quali avea da de-
terminate se quelli che voleano edificare in lo detto luogo o no".

Per debito di storia vogliamo qui accennare come in un documento
in data 3 aprile II70, si parla di tale Isacco abate del Monastero
della Vangadizza in Comitatu Montesilicani. Questo atto dimostrereb-
be che nel II70 Monselice era ancora Contea. Dobbiamo invece ritene-
re che il compilatore di quel documento si sia riferito ad atti prece-
denti eretti nell'epoca in cui vigeva il Contado Monselicense a meno
che non si voglia piuttosto ammettere trattarsi di reminiscenze di una
passata grandezza volentieri riaffermate per un giustificato spirito
di campanilismo.

Riassumendo quanto sopra abbiamo detto, possiamo senz'altro sf-
fermare che da circa il II62 e non il II65 (essendosi in quel torno di
tempo verificata la caduta di Pagano Vicario del Barbarossa) Monseli-
ce era retto da Consoli per lo più in numero di 8 e dalla Assemblea
del popolo detta Concione, ad imitazione di Padova che in allora ave-
va adottato eguale forma di governo. I Consoli erano assistiti da
3 giurati aventi funzioni di periti particolarmente in ciò che aveva
riguardo alla determinazione dei confini tra le varie proprietà sia p
(I) Troveremo questo Odericus de Gumberto in altri capitoli (specie

in quello sulla Famiglia Fontana) potendosi ritenere che esso sia quell'Ulderico Fontana che fu sposo ed erede della famosa Speronella dei Delesmanini.

private che pubbliche.

Nei villaggi o corti vi era un capo detto Marigo. Intorno al 1174 Monselice delibera i propri Statuti e Ordinamenti (che purtroppo sono andati dispersi) dandosi una forma di piena autonomia come pure lo comprovano i documenti surriportati dell'anno 1179 nei quali interviene Vinicello, quale Podestà. Quegli statuti ed ordinamenti erano basati sulle Leggi barbariche e romane nonché sulle speciali consuetudini e condizioni locali.

Il Codice Statutario di Monselice è andato disperso o distrutto e di esso purtroppo non si ha traccia alcuna. Che esso abbia costituito in quel tempo la base degli ordinamenti politici ed amministrativi del nostro Comune non v'ha dubbio alcuno. Lo stesso Doge Michele Steane nel privilegio 30 aprile 1406 concesso agli abitanti di Monselice chiamandoli cittadini (riportiamo a suo luogo integralmente il privilegio stesso) confermava ad essi i loro statuti costituzioni, ordinamenti e consuetudini. Deve ritenersi quindi che quel Codice Statutario, abolito più tardi dalla Repubblica Veneta, cessato il bisogno di servirsene perchè obbligata la Comunità alla osservanza degli Statuti di Padova e delle leggi speciali di Venezia, sia andato perduto. E certamente tale dispersione avvenne all'epoca della Lega di Cambrai durante la quale l'Archivio del Comune fu incendiato.

Nel 25 giugno 1183 fra l'Imperatore Federico II col suo figliuolo Re Arrigo ed i rappresentanti delle città italiane, si stipulò in Costanza il famoso trattato di pace che da quella città prese il nome.

Fu una data davvero memoranda perchè segnò la fine della lotta tra l'Impero e le nostre città anelanti alla libertà. Queste in gran parte, Padova compresa, si eressero a Repubblica "non solo per tacito o forzato consenso degli augusti germanici, come nel secolo antecedente, ma con legittima e solenne approvazione imperiale onde si formò ciascuna propri statuti ed il suo popolare governo. Libertà, Regalie, Consuetudini, facoltà specialmente di ritenere conservare, rinnovare a piacimento la loro Lega, altri diritti ancora ritornarono o s'accordavano alle Città, l'Alto Dominio, le Appellazioni, alcuna altra cosa restò ai Cesari". (Cognolato Saggio di Memorie della terra

Poichè per patto espresso in detto trattato l'imperatore si era riservato il diritto di Appello e poichè eransi pur convenuto che nelle Provincie Italiane le Appellazioni fossero ricevute da un Vicario & Deputato o Nunzio e che entro due mesi i litigi venissero decisi, primo in queste contrade a coprire al alto Ufficio, fu Obizzo Marchese d'Este che in certa sentenza del di dieci dicembre millecentottanta-sei così si intitolò: Ego Marchio Obizzo Communis Nobilis per Imperatorem Appellationis totius Paduae atque eius districtus.

Monselice, coem tutta la Provincia, fu considerato soggetto alla Repubblica Padovana. Esso (e così pure gli altri distretti della Provincia) mantenne il proprio codice statutario, di cui sopra facemmo cenno, restando però per la parte giudiziaria e punitiva, soggetto al Codice statutario di Padova il quale, per tal parte, aveva pappunto vigore per tutta la Provincia.

Il più vecchio codice statutario di Padova che sia giunto fino a noi è del 1276. E' conservato presso la Biblioteca Civica di Padova in unico esemplare in pergamena. Gli statuti precedenti e susseguenti alla Pace di Costanza, più non esistono. Eli scrittore delle vecchie memorie Monselicensi concordano nell'ammettere che, sotto il dominio della Repubblica Padovana e cioè dopo il 1183, Monselice sarebbe stato retto da Podestà. Noi diciamo, e lo abbiamo provato con i surriportati documenti, che Monselice aveva il suo Podestà fina dal 1179, certamente in base al proprio Codice Statutario del 1174. Ma diremo di più. Non è esatto che con l'avvento della Repubblica Padovana questa abbia mandato subito un Podestà al Governo del nostro Comune perchè il seguente documento offertoci dalla Biblioteca Vaticana al n. 107/5951, riguardante il Convento di S. Giacomo, dimostra che nel 1227 Monselice era ancora governata dai Consoli. Dice infatti quel documento:

"In Montessilice in dcmo communis Albertus de Colberto, caniparius Communis Montessilicis, praecepto Winici, Atisii et Oliverii consulum Communis predicti pro ipso Communis investivat clericum rectorem hospitalis S. Jacobi de quatuor campis terre prative, posite in Montessilice reddendo omni anno dicto Communis sol 30 denarior. venet.

Johannes Gubertini de
Aicardo s.p. not."

Convento di S. Giacomo del 1257 al n. 364/6056, troviamo che Monselice era governato da un Podestà. Ecco infatti il regesto di tal documento:

"2 Aprilii - In Montesilice ante Domum Frugerii de Bigis
Fr. Henricus conversus monast. S. Jacobi de Montesilice loco et vice Petri Archipresbyteri de Iendinaria iudici apostolici, presentavit Clarello potestate Montesilicis
litteras apostolicas Alexenri pp. IV^o super
restitutione fienda Abbatisse et conventui dieti
Monast. S. Jacobi de firma et posta molendinorum
de Bagnarollo.

Guillelmus imp. aule not. Fil. Olim
Henrici - Anthonius q. Johannis de
Boscaler not. "

In base ai predetti documenti ci sentiamo autorizzati ad affermare che per parecchio tempo dopo l'avvento della Repubblica Padovana, e malgrado questa, Monselice, forte e memore della sua antica gloria e del suo lungo predominio da lui avute su Padova, continuò a reggersi a foggia propria, secondi i propri statuti. Soltanto gradualmente e col trascorrere del tempo avvenne la definitiva sua soggezione a Padova. Oseremo anzi ritenere che il passaggio da una forma di autonomia a quella di dipendenza sia avvenuta non senza contrasti poichè se nel 1257 troviamo a capo del Comune il Podestà, nel 1268 si ritorna ancora alla istituzione dei Consoli in numero di due affiancati da un Consiglio composto di cittadini liberi, nobili ed artigiani cosicchè unitamente ai domini Olderico Bonifacio, Leone Malcapelli, Damiano Gerni, Stefano de Bullis ecc. si trovano Bonaventura calzolaio, Olinio fornaio, Nasi di Bizzo fruttivendolo, Naticherio oste, Petrobello sarto ecc. Tutto ciò ci convince che soltanto nel 1276 con la ordinanza del Podestà di Padova Roberto de Robertis (che più sotto riporteremo) sia avvenuta la definitiva sistemazione di rapporti tra Padova e Monselice.

Tutto ciò si spiega facilmente col fatto che nel periodo tra il 1237 e per oltre un trentennio Monselice aveva riassunto un ruolo di primo ordine con la venuta in Italia delle Armate Imperiali comandate da Ezzelino da Romano. Avute in sue mani la fortezza di Monselice poté agilmente rendersi padrone di Padova dove nel 25 febbraio dello stesso anno 1237 "entrando vincitore e tiranno - tratto l'elmo - la

la cittadina porta - avidamente baciò". (dalla lapide di Carlo Leo- 579
ni al Ponte delle Terricelle).

Monselice divenne Camera Speciale dell'Imperatore, questi nella sua visita, ordinò nuove adatte fortificazioni, come vedremo a suo luogo, sicchè il nostro Castello ebbe particolare valore e considerazione. Nel 1257 Monselice riuscì a liberarsi dalla tirannia Ezzeliniana e susseguentemente ricongiungersi a Padova. Ecco quindi come gli ordinamenti Patavini poco o nulla abbiano potute influire, per lo meno fino al 1257, sull'andamento politico-amministrativo e come, successivamente a detto anno, la sistemazione abbia potuto ritardare per definirsi nel 1276.

Giacchè la pergamena Vaticana sul Convento di S. Giacomo ce ne danno il mazzo, diremo che dallo spoglio delle stesse ci risulta come nel 1227 (vedi la prima delle due surriportate pergamene) Caniparius (amministratore o riscuotitore) del Comune di Monselice fosse Albertus de Colberto, nel 1317 fosse pure Caniparius Pertendus q. Petri de Gregorio, nel 1318 fossero Collectores afflictum Otolinus Notarius q. Gerardini e poi Guillelmus q. Claruti.

Nel tempo dunque della Repubblica Padovana e durante il dominio dei Principi da Carrara, Monselice fu retto dai Podestà. Giusta il Decreto del 1276 del Podestà di Padova Roberto de Robertis, i Podestà per Monselice erano due ad un tempo che ricevevano ciascuno lire 100 di stimendio al semestre con obbligo per l'uno o per l'altro di rimanere in Sede. Dovevano essere cittadini padovani ed avere superati i 25 anni di età. Abitavano, come risulta da atti del 1303, in "domo murata et copata posita...supra platheam apud cimiterium Sancti Pauli". Riteniamo trattarsi del Palazzo Pretorio come esponiamo nel capitolo "La Sede Comunale dal 1100 ad oggi".

Le ville dipendenti da Padova e rette dai Podestà erano 25, però soltanto Monselice, Piove e Cittadella ne avevano due. I Podestà di Monselice e Piove percepivano l'assegno di annue Lire 200 mentre quelli di Cittadella non ne avevano che 100. In quel tempo il valore delle monete era di 225 volte superiore dell'attuale ma pur tuttavia ci sembra che gli stipendi di quel tempo fossero discretamente modesti.

Per legge del 1275 furono messi a custodirne il Castello due capitani, uno pedone e l'altro cavaliere, con 46 guardie, tra cui 10 balastrieri. Uno dei capitani doveva alloggiare nella torre del castello con 8 guardie e 2 balastrieri. Ogni capitano riceveva per sè e due ser

vi lo stipendio di Lire 20.000 ogni guardia Lire 3.000 ed ogni ba- 480
lestriere Lire 3.50 al mese.

In base alla Legge del 1289 a Monselice vi fu un solo Podestà.

Doveva avere non meno di 30 anni e non più di 60, aveva Lire 1000 di stipendio all'anno ma aveva l'obbligo di tenere alle proprie dipendenze un giudice ed otto berrevieri, uomini armati che costituivano la forza di polizia dai quali ebbero origine i birri. Doveva ancora tenere tre cavalli, come si conveniva ad ogni lancia e precisamente un destriero, un cavallo di guerra, un ronzinn per il paggio. Al Podestà incombeva di vietare l'uso delle armi ai Monseliciani sentenziare delle liti e multare fino ai 60 soldi, non più, e permanere con i suoi ufficiali entro il territorio della Comunità.

Questi ordinamenti continuarono anche durante il dominio Carrarese e fino al 1406 nel qual anno, la Repubblica Veneta, divenuta Signora del Padovano, stabilì le norme a cui Monselice avrebbe dovuto attersi.

A proposito della dispersione dell'antico Codice statutario di Monselice, il Gloria, nel suo "Territorio Padovano" giustamente osserva: "Forse avremmo apprese ulteriori notizie da quell'antico codice intorno alle sue antiche magistrature, alla polizia, economia pubblica e giustizia punitiva, comunque io non credo possa essere stato molto dissimile dai Codici di Montagnana, Este, Cittadella ed altri perchè d'ordinario copiavansi l'uno dall'altro. Di fatti veggiamo dagli Ordini Stabiliti dai Sindaci Inquisitori per la Comunità di Monselice editi il 1698, che vi esistano i Deputati, il Consiglio e altre magistrature, come in Este ed altrove. Chiude quella stampa così; Essendo gli Ordini che furono stabiliti per il Foro di questa città di Padova da Precessori nostri, osservati sino nella terra di Monselice, decretiamo che in essa siano egualmente eseguiti quelli aggiunti in tal proposito dal presente nostro sindacato."

Anche in Monselice come in Padova, Este e Montagnana - e lo abbiamo veduto nei documenti che più sopra abbiamo riportati - i notai prestavano la loro assistenza negli Uffici della Comunità. Ai Notai furono nelle epoche più recenti, sostituiti i Segretari, Cancellieri ed altri funzionari men meno che le antiche magistrature unitarie andarono dividendosi nelle varie branche politiche-amministrative-Giudiziarie. L'elenco dei Notai che ab antiquo hanno esercitato le loro funzioni in Monselice trovasi nel mio volume sulla Storia del-

Nel 1281 Rodolfo I° Re dei Romaná, progenitore della Casa D'Austria, istituì in Monselice il Tribunale d'Appello Generale della Marca Trevigiana e ne concesse la rappresentanza ad Obizzo II° d'Este siccome fatto aveva l'Imperatore Federico I° a favore del Marchese Obizzo I° nel 1186 dopo la Pace di Costanza. Il Marchese Obizzo II° era considerato in quel tempo uno dei principali cittadini e decurioni della città di Padova. La istituzione a Monselice di quel Tribunale è nuova prova dell'importanza che si annetteva alla nostra città. Del resto, come già osservammo più sopra, la investitura concessa ad Obizzo II° non era che una formula onorifica ma vuota di effettivo contenuto giuridico, usata in quel tempo in cui gli Imperatori non avevano un vero e proprio dominio sugli stati italiani ma si erano riservati un semplice diritto di veto operativo piuttosto per dignità di gerarchia che per Sovrano potere.

Nell'atto II settembre 1283 con cui i padovani restituirono al Podestà di Bassano il diritto di giudicare, rileviamo la partecipazione di Dominus Blaxius de Montesilice giudice.

Vogliamo qui ricordare a proposito degli Ordinamenti di quel tempo che con Decreto del 1205 della Repubblica Padovana erasi confermata la Legge emanata nel 1120 con cui si sanciva che nessuno nel territorio padovano potesse esercitare assoluta giurisdizione criminale e cioè fare giustizia da sé. Tale divieto ebbe origine dal fatto che i Castellani di Selvazzano si erano fatto lecito di strappare gli occhi ad una donna colpevole di aver commesso un furto. Ne provenne che tutta l'Autorità punitiva venne concentrata nel Podestà di Padova ed in seguito fu delegata ai Podestà locali.

Si fu col Decreto del 1319 che venne stabilita non dovere alcun cittadino di Monselice coprire nel nostro Comune la carica di Podestà ma dovere questi essere un cittadino padovano.

Dal libro Commemoriale della Repubblica di Venezia (Biblioteca di Padova) rileviamo che nel 24 settembre 1308 il Comune di Padova e i dodici Savi, eletti per i fatti di Rovigo, diedero incarico ad Eleazaro da Monselice giudice, unitamente a tale Aleardo de Basiliis, di recarsi a Venezia per partecipare a quella Repubblica l'acquisto di Rovigo fatto da Padova chiedendo che Venezia non avesse a permettere ai propri sudditi di turbarne il tranquillo possesso. Si capisce che i Veneziani non avevano visto di buon occhio il dominio di Padova

Ed ora qui riportiamo i brani degli Statuti di Padova dal secolo XII° al 1285 e che si riferiscono agli Ordinamenti dati a Monselice.

Nei cenni da noi superiormente esposti abbiamo dato in sintesi nota di tali ordinamenti. Crediamo opportuno di darne ora al lettore in resoconto completo.

N.331 - Potestate domino Roberto de Robertis.

Millesimo duecentesimo septuagesimo sexto indictione quarta.

Statuimus et ordinamus quod omnibus infrascriptis villis dentur singulis sex mensibus per comune Paduae potestates cum infrascriptis salariis ab ipsis villis potestatibus persolvendi quorum brevia dentur in maiori consilio. Scribendo nomen cuius libet ville per se in suo breve et ille de dicto consilio qui habuerit breve habens scripturam potestatis. Este - Montagnane - Montisilicis - Consilve - Arquade - Plebis saci - Leonici - Rovolonis - possit in se retinere. si fuerit in dacya comunis Padue pro libris dicentis aut ultra tempore et hora predicta et habuerit in bonis immobilibus vaencia libras quingentas denariorum venetorum et ydoneus fuerit secundum formam statutorum vel alii dare cui voluerit solventi dacyam pro libris ducentis vel ultra et habenti in bonis immobilibus vaencia libras quingentas denariorum venecialum et ydoneo secundum formam statutorum et qui habuerit breve infrascripturam villarum videlicet Tribani, Maserade, Curtis, Campilongi maioris, Cartaroduli, Lignati ab utroque latere (a) Fernumie, Campagne, Cilvarisii (b) Sancti Angeli de Sala, Carturim cum eius curia. Vituli et Ville, Urbane Polverarie, Carture, Campo Nogarie, Solesini cum Sancta Elena, Galzegnani, Abbani cum vicinancia Sancti Martini, Sancti Laurentii et ultra fovee (c) possit in se retinere si voluerit si tempore et hora predicta fuerit in dacya pro libris quinquaginta vel ultra et ydoneus secundum formam statutorum vel alii dare cui voluerit solventi dacyam pro libris quinquaginta vel ultra et ydoneo secundum formam statutorum comunis padue et nullus possit esse potestates aliquis ville nisi fuerit continuus habitator civitatis padue et civis paduanus origine et maior annis viginti quinque. et (non possit) venire ad brevia dictarum potestariarum nisi unus pro dacya. Et in illis villis in quibus potestates facere debent continuum residenciam non debeant de ipsis recedere nisi de precepto potestatis padue vel voluntate maioris consilii ispus ville (d) et si contra predicta facerint detrahatur de

eorum salario pro rata temporis quod (quoad) extra predictas villas 583
steterint. Et in aliis villis teneantur bis in mense potestates ire
et stare saltem per quatuor dies pro qualibet vice, quod si non fece-
rinte detrahatur de eorum salario solidos quadraginta pro qualibet vi-
ce.

(a) Una estesa parte di Legnaro era posseduta dal Vescovo di Padova, e
l'altra dall'Abbazia di S. Giustina. Onde quella ebbe anche il nome
di Legnaro del Vescovo, questa di Legnaro dell'Abbazia.

(b) Cervarese, ora nel distretto di Padova.

(c) Oltrafossa frazione di Abano.

(d) E' fuori di dubbio che ognuna delle ville a cui era preposto un
Podestà, avesse il Consiglio Maggiore come Padova ed argomenterei
anche il Consiglio Minore appunto per l'appellazione di Maggiore
che sembra data a quel primo per differenziarlo da questo secon-
do.

N.332 = Ville itaque predicta solvere teneatur suis potestatibus
infrascripta salaria hoc modo videlicet. Monsilex duobus potestatibus
libras ducentas singulis sex mensibus quorum unus saltem ibi facere
debeat continuam residenciam. Este uni potestati libras centum in
medio anno, qui ibi debeat facere continuam residenciam. Montagnana
uni potestati in medio anno qui ibi debeat facere continuam residenciam.
Pleby Saci duobus potestatibus libras centum et quinquaginta denario-
rum venecialium et habitacionem domus singulis sex mensibus quorum unus
saltem ibi facere debeat continuam residenciam. Consilve uni potestati
libras centum in medio anno qui ibi facere debeat continuam residenciam.
Arquada uni potestati libras centum in medio anno qui ibi debeat facere
continuam residenciam. Leonicum libras ducentas uni potestatis in me-
dio anno qui teneatur ibi facere continuam residenciam et tenere secum
tres equos. Urbana libras triginta uni potestati in medio anno (a)
Solexinum cum Sancta Elena libras triginta uni potestati in medio an-
no. Tribanum libras quadraginta uni potestati in medio anno.
Pernumia libras quadraginta uni potestati in medio anno. Cartura li-
bras vigintiquinque uni potestati in medio anno. Maserada libras vi-
gintiquinque uni potestati in medio anno. Lignarium ab utraque late-
re libras triginta uni potestati in medio anno. Polverara magna (b)
libras vigintiquinque uni potestati in medio anno. Curte libras trig-
ginta uni potestati in medio anno. Campagna libras viginti uni pote-
stati in medio anno. Camponogaria libras quadraginta uni potestati

in medio anno. Campus Longus maior (c) libras triginta uni potestati in medio anno. Curtarodulum libras triginta uni potestati in medio anno. Carturum cum ejus curia (d) libras quadraginta uni potestati in medio anno. Sanctu Angelus de saba libras viginti quinque uni potestati in medio anno. Cilvarisium libras viginti quinque uni potestati in medio anno. Tatulum cum villa libras quinquaginta uni potestati in medio anno. Galzegnanum libras triginta uni potestati in medio anno. Abbanum cum suis vicinanciis videlicet vicinancia sancti Martini, vicinancia sancti Laurentii vicinancia de ultra fossam libras triginta denariorum venetorum uni potestati in medio anno.

- (a) I Podestà di Urbana e delle ville che seguono, non vi avevano probabilmente l'obbligo della residenza continua, poichè non se ne parla punto.
- (b) Polverara è detta Grande per distinguerla dalla sua frazione di Polverarola.
- (c) Campolongo maggiore nel distretto di Piove, non Campolongo del distretto di Este, ne quello del distretto di Cittadella.
- (d) un documento del 1122 citato dal Brunacci (Storia Ecclesiastica ma) chiama Carturo castello e corte, esso era sotto il dominio della nobile famiglia da Carturo la quale poscia prese il cognome di Cittadella. Per l'aggiunta cum eius curia opinò che debbasi intendere non solo il territorio oggi appellato Carturo di Sopra, ma anche quello di Carturo di sotto o Carturetto.

N.354 In nomine domini amen. In regimine nobilis militis domine Roberti de Robertis potestatis padue currente millesimo ducentesimo septuagesimo quinto indictione tercia mense decembris. Cum circa curam et custodiam quorundam castrorum et locorum paduani districtus videlicet Montissilicis, Montagnane, Leonici, Citadella, Baxani, Cismonì et quorundam aliorum castrorum vel locorum districtus et quorundam etiam aliorum castrorum vel locorum vicencie et vicentini districtus, nullus esset determinatus ordo et multa et diversa circa hoc per comune padue scripta non complete fuissent ad que in melius reformanda et in unum reducenda propter honorem et statum pacificum civitatum padue et vicencie assumpti fuissent per dictum dominum potestatem ex auctoritate consiliorum comunis padue infrascripti cives padue pro statutariis videlicet domini Jacobus gatarius et johannes caput vace iudices. Jacopinus de gaffarello et albertus libri et

iacobus quondam parvitatis de bagnolo eorum notarius. Infrascriptum statutum et ordinaverunt in hac forma. Ita quod predictus nobilis vir dominus robertus de robertis presens potestas padue nec aliquis de sua familia non tenentur ad aliquas penas in eo statuto et capitulis eius scriptas nisi secundum beneplacitum suum.

355 Statuimus et ordinamus quod in castro montissilicis stare debeant duo capitanei scilicet unus miles qui teneat equum pro communi padue, et alter pades qui tenet (teneat) omnia arma peditum pro communi die electionis maiores annis viginti quinque cum duobus servientibus pro quolibet maioribus omnis viginti qui sint de numero custodum et quadraginta sex costodes maiores annis viginti quorum custodum sint decem balistarii cum singulis bonis suis balistis de eorum cum croco scaroso (a) et viginti quinque pillotis (b) pro qualibet et quod unus ducorum capitaneorum continue stare debeat super turrin castri vicissim pro ut fuerint in concordia cum actis ex supradictis custodibus et duobus balistariis et habeat quilibet capitaneus pro suo salario et duorum suorum servientum quolibet mense libras viginti et quilibet custos libras tres et quilibet balisterius libras tres et dimidiam pro quolibet mense.

(a) Cercus scarosus: probabilmente martinetto atto ad effettuare lo scatto, volgarmente lo scrocco.

(b) Pillotus o pillotum vale freccia, dardo.

N.390 Securitates autem capitaneorum custodum et balisteriorum fiant canipariis comunis hac modo, videlicet quod quilibet capitaneus montissilicis, leonici, castri sancti petri, marostice et montagnane potestates citadale et capitaneus ziornis novi de baxano personaliter cum bonis fideiussionibus debeant facere singulas securitates de mille marchis argenti pro quolibet et quilibet alius capitaneus de quingentis marchis, argenti et quilibet custos et balisterius seu serviens cuiuslibet capitaneorum nominibus prenominibus patrum ipsorum et contractarum ubi habitant quas securitates notarii canipe scribere debeant in uno quaterno seu quaternis scilicet cuiuslibet capitanei et suorum custodum cuiuslibet castri sue loci seriatim per se nulla alia scriptura inserta seu mixta cum eis et dare cedulas guarentacionum faciendarum de ipsis securitatibus preconibus notatas et sigillatas billeta canipariis quas guarentaciones unus notarius de notariis sigilli in uno quaterno vel quaternis eodem modo et ordine per se scribere teneant.

tur scilicet cuiuslibet capitanei et suorum custodum et balistariorum cuiuslibet castrum immediate absque alterius mixtione scripture per se in pena librorum decem pro quo libet notario et teneantur omnes predicti capitanei custodes et balisterii facere suas securitates infra decem dies computandas a die electionis in pena librarum quinquaginta pro quolibet capitaneo et librorum viginti quinque pro quolibet custode et balisterio quas penas potestas per sacramentum et in pena librarum quinquaginta de suis bonis exigere teneatur.

394.....Capitanei vero custodes et balisterii montis silicis potestates et capitanei Cytadelle castrum sancti Petri de Vicentia et portarum ipsius civitatis custodes portuum paduani districtus habeant solutionem unius diei tantum pro eundo et unius pro redeundo et aliter solutionem non recipiant capitanei in pena librorum viginti quinque pro quolibet capitaneo et balisterii et custodes in pena librarum decem pro quolibet quas penas potestas per sacramentum exigere teneatur et predicta facere observari in pena librorum quinquaginta de suis bonis. Et predicti capitanei licite possint secum ducere et tenere pro suis servientibus illos qui secum die electionis dummodo sint maiores annis viginti quinque et bene armati. Et potestas padue teneatur et debeat semel quolibet mense ad minus ad quemlibet dictorum locorum mittere quam citius (citius) poterit tres esse suis iudicibus vel militibus et duos bonos homines et legales cum quolibet eorum maiores annis quadraginta pro quolibet et unum de notariis sigilli una hora et ire ad tres partes ad inquirendum et cercandum si capitanei custodes et balisterii erunt ad suas custodias ut tenendur et debent et (si) habebunt sua arma et si fecerunt contra aliquod ordinamentorum factorum contra eos occasione dictarum capitaneiarum quod ea omnia redduci faciant in scriptis in duabus scripturis conservantibus una quarum scripturam sit penes illum de familia potestatis et alia penes alias cercatores et cum reddierint paduam ea die vel sequenti teneantur in pena librarum quinquaginta pro quolibet eas scriptura presentare et dare domino potestatis que scripture tunc incontinenti legantur una cum altera coram domino potestates et si quis eorum cercatorum inventus fuerit culpabilis in aliqua dictarum scripturarum condempnetur in libris centum et illis de familia potestatis pro eius solutione nichil habeant a comuni padue sed vadant exemplis potestatis statuto aliquo non obstante et alii pro suo salario habeant ut in statuto continetur quas penas potestas per sacramentum in pena librarum quinquaginta

ginta de suis bonis exigere teneatur et predicta facere observari.
 Et omnia predicta que superius dicta sunt de custodibus castrorum et
 locorum fiant et observerunt et supra custodias paduani districtus et
 quod suprastans cuiuslibet quarterii teneatur in pena librarum decem
 pro quolibet et qualibet vice qua contrafaceret facere aptari portas
 civitatis et suburbiorum omnibus necessariis et eas aptas tenere ita
 quod possint aperiri claudi ad voluntatem potestatis et comunis padue
 Et si quid statutum vel statuta vel aliquid aliud ordinamentum comunis
 padue esset vel essent contrarium (vel) contraria huic statuto vel ali
 cui ex capitalibus eius in toto vel in parte quod istud statutum seu sta
 tuta vel ordinamentum sint cassa et vana et nullius valoris et istud
 statutum in toto et parte et quolibet eius capitulo ex nunc per pote
 statam ansianam et comune padue sicut precisum inviolabiter observetur

N.689 1^o Potestate domini Matheo quirino millesimo ducentesimo
 septuagesimo octavo. Si dampnum datum est vel de cetero datum fuerit
 alicui vici padue vel de comunancia vel de pratensis in suas vineas
 vel in territorio suarum vinearum positarum in territorio ville baonis
 et generaliter in terris cuiuslibet ville de pedevenda et vinesis mon
 tium este (hسته) montissilicis et aliorum moncium paduani districtus
 de dampno et quantitate dampni credatur sacramento cuiuslibet de com
 nancia vel de fratalliceis padue qui dixerit sibi dampnum datum esse si
 ne oblacione libelli et qualibet alia solemnitate iuris quod dampnam
 potestas padue et sui iudice ei restitui et emendati faciant per comu
 ne et homines dicte ville baonis et aliarum predictarum villarum in
 quarum territoriis dampnum datum esse dicetur. Cogendo ad hoc reali
 ter et personaliter habitatores ipsarum villarum seu quoscumque volue
 rit qui sibi dampnum datum fuisse dixerit dum modo sit bone fame et
 opinionis et de fama et opinione sit in determinatione domini potesta
 tis/

N.884 Statutum vetus conditum ante millesimum ducentimum tri
 gesimum sextum. Et omnes pontes qui sunt sopra riveriam que vadit ad
 montemsilicem aptentur et manuteneantur et reficiantur ad expensas il
 lorum qui consueverunt facere dictos pontes ad hoc potestas teneatur
 sacramento et sit precisum.

N.890Potestates domino Laurentio Teopolo millesimo
 ducentesimo sexagesimo quinto. Navigium quoque quod vadit et venit
 a montagnana ad este debeat cavari et agumbillari. Ita quod naves pos
 sint ire et reddere sine aliquo impedimento et hoc fiat per montissili

cem et terras plebatus ville et solexini et heste et scodessiam. 588
Et rupte que sunt a frascene vel versus montagnanam debeent claudi
per dictas villas. Item rupta gazoli debeat claudi per dictas villas.

N.903 Statutum vetus conditum ante dictum millesimum. Riveria
qua itur ad montesilicem a ponte baxanelli usque ad montesilicem refi-
ciatur et relevetur et firmetur ubi necesse fuerit per civitatem padue
et per villas que sunt in scodessia et pedevenda et per omnes villas que
sunt a flumine quod vedit a videncia usque civitatem (a) et per alias
villas paduani districtus ad voluntatem potestatis.

N.906 Statutum vetus conditum ante millesimum ducentessimum tri-
gesimum sextum. Molendina que sunt a ponte aiolini usque ad montesi-
licem debeant poni admodum per duos bonos magistratos ita quod conveniat
naviglio et molendinis et sic manuteri et quatore boni et legales homi-
nes inter quos sint duo enzegneri pro comuni padue eligantur qui pro-
videri debeant super facto aque et bocas que vadunt ad molendina a man-
tesilice usque paduam et coequare aquas que vadunt ad molendina ita
quod quolibet molendina habeant aquas equaliter, tam molendina que sunt
in civitate padue quam extra supra riveriam et quod boca pontis baxanel-
li reficiatur et aptetur ut consueta est stare et quod illi quatuor
debeant equare aquam molendinorum et postarum (c) pontis molendinorum.
Ita quod una posta non auferat vel det materiam minuendi aquam alterius
et si illi quorum poste sunt nolent super hoc laborare consortes molen-
dinorum facere possint.

N.907 Potestate domine Roberto de Robertis. Millesimo ducente-
simo septuagesimo sexto indictione quarta. Statuimus quod omnis molen-
dina et banbadure (d) molendinorum que sunt super riveriam eundo ad
montesilicem que alzata et sublevata non fuerunt a tempore captivonis
padue citra sublevantur et altentur per duos pades adminus sicut fuerunt
alzata alia molendina ipsius riveria et hoc fieri facere teneatur pote-
states venturus infra duos menses postquam intraverit regimen civita-
tis padue per illas personas ad quas pertinet dicta molendina et quod
molendina que alzata fuerunt et postea baxata iterum reabcentur et ita
manuteneantur et hoc pro evidenti utilitate navigli.

(a) Il Bacchaglione, che da Vicenza attraversa il territorio padovano
fino a Cive.

(b) Si rammenti l'annotazione (a) dello Statuto 794 pag. 264 (anche i
documenti antichi appellano flumsellus il ramo del fiume che da
S.Michele discorre alle Porte Contarine, oltre le quali esce dalla

S. Michele a Bassanello e dalle Porte Contarine a Fistomba, luogo ch'era tosto fuori di Porta Portello).

(c) Non trovo posta edificio di uno à più molini, del Du Cange.

(d) Bambadura - Bampadura = steccaia.

Pag. 305 -306 = N.914 Statutum vetus conditum ante dictum millesimum Agger de Solexino usque anguillarum laboratur et compleatur et manuteneatur et relevetur ubi necesse fuerit et homines de montesilice teneantur facere aggerem et laborare et complere in suo territorio et quod pennate (a) fiant in flumine vegle (b) ab ecclesia anguillarie in iosum (c) ubicumque necesse fuerit per homines qui faciunt illos aggeres ad defensionem aggerum.

(a) Pennata: viminata, riparamento di vimini intessuti lungo gli argini per raddolcire il corso delle acque e preservare gli argini stessi, dial pensio

(b) Veglus vecchio. Il Du Cange ha nello stesso significato veglo-onis

(c) In iosum : in giuse in giù.

N. 920. Potestate eodem et millesimo. Et quod agger a fovea manae usque ad sanctam catarinam debeat reconzari per homines de montesilice et de heste et de plebatu ville et de curia solesini.

N. 924 I potestate domine Matheo Quirino. Millesimo duecentesimo septuagesimo; septimo indictione quinta die quintodecimo decembris Reformatum fuit in maiori consilio quod Montesilax este tota scodesia plebatus ville solexini que omnes terre tenentur manuteneere et defendere aggres fluminis novi et per inundacione aquarum supradicti aggeres manuteneri defendendo (sic) per supradicta terras nisi alia via assignetur et detur supradicte aque et hoc cum minoribus laboracionibus et expensis supradictarum terrarum et maxima utilitas totius episcopatus feri(ferri) possit fecinedo quemdam fossatum latitudinis quadraginta pedum qui fossatus teneat caput in aggere frasinis faciendo super dicto aggere in buca dicti fluminis unam rostram de muro bonam et fortem copertam de bonis lastis plumbatis (lastri plumbatis) super dicto muro. Ita quod aque non possit fluere per dictam flumen nisi cum aqua sive inundacio aquarum creveret. Itam tamen quod flumen vetus per quod itur ad montesilicem habeat semper aquam suficienciam pro molendinis et rotam martini darii ubi utilius videbitur veniendo directo at villam zotam et a villa zota in flumine quod venit a villa zata ad este qui fossatus cavetur per duos pedes. quod supradictum opus fiat per supra-

dictas terras et per eas argementur et manuteneatur ab utroque latere propter supradictarum terrarum et totius episcopatus paduani utilitatem et quod hec reformancio ponatur et scribatur in volumine statutorum et pro statuto observetur. Ita tamen quod predictae ville non cogantur ad dictum laborerium nisi primo rupta supradicta tracti et batifredati (sic) super eam et agger in istam supradictam reformancionem continenti factus et fieri fuerit. (sic)/

N. 984 Potestate domino Roberto de Robertis. Millesimo ducentesimo septuagesimo sexto additum fuit. Et a padua usque ad montesilicem riveria debeat levari per tres pedes ad minus et plus secundum quod melius expedire videbitur et debeat glerari dicta riveria de bona gloria. Millesimo ducentesimo septuagesimo quinto in potestaria domini Gutifredi de Turre potestatis padue additum fuit. Quod infrascripte ville intelligentur de villis que continentur in statuto et cinsignate sunt ad laborandum et manutenendum reveriam a molendinis bilfredi scilicet.

Monsilex, Villa placencia, Passiva (a), Burbulum, Lusia, Bisiola, Albrignasicum, Sancta Maria de Terradura, Sanctus Paly, Cartura, Pernumia, Sulisinum, Veschevana, Villa, Angarsnum, Finale, Este, Vigizolum, Gazolum, Meianum, Saletum, Casala, Altaura, Orbana, Merlariam Montagnana, Sanctus Salvarus, Fontanna freda, Tricontay, Calaconum, Luciam, Valnogaredum, Viminelle, Cintum, Vallis, Vallis Abbatis, Bacnum, Arquada, Vallis Sancti Eusebii, Galzegnanum, Faedum Turrigia, Montannam, Abbanum.

(a) Passiva presso alla villa di Este, non apparisce negli odierni Compartimenti territoriali? Lo stesso è in quanto ad altri paeselli menzionati nel Codice, senonchè facilmente si deduce la loro posizione dai villaggi premessi e posposti ad essi nel Codice stesso.

Pag. 337 N/ I075 Monsilex faciat et manuteneat omnes suos pontes de sua villa et suo territorio et confinio bonos altos et amplos ita quod aque bene possint sgumbillari. Et de aliis pontibus de extra suos confines non teneatur.

Pag. 381 N.I260.....Domus que sunt a dicto curriolo inferius versus montesilicem usque ad vadam quo itur Galzegnanum laborare debeant ed ea laboreria que laborant per statutum comune at homine Cararis.

Domus que sunt a dicto Vado inferius versus Montesilicem usque a mo-

lëndina pernumie et domus que sunt iusta dicta molendina laborare ad 591
ea laboraria que laborant per statutum comune et homines pernumie.
Comune et homines vazaghi laborare debeant ad ea laboraria ad que labo
rant per statutum comune et homines ronchonis.

N.382 - 383 - I262 Ille est consignacio consociarum de quarte-
rio domi ad laboraria faciendā paduani districtus ordinata de volun-
tate comunis padue per infrascriptos sapientes electos per dominum Ma-
theum Quirinum potestatem padue de voluntate maioris consilli videli-
cet per dominos Agolantem de Runcho Nicholaum negociatorem de canace-
do Blaxium de zensano ad hoc laborerium et a Mandria de versus abanum.
Cum Habano ad hoc laborerium et a padua usque ad montessilicem Riveriam
debet levari per tres pedes ad minus et plus secundum quod melius vide-
bitur.

Villa torta

Villa ranza

Cum Sancta Maria De Teradura ad predictum laborerium ri-
verie.

Montagnane

Montigroto

cum S.Maria de teradura ad predictum laborerium riverie

De domibus Petri eleste et viviani eius Generis Cum casellis de supra
ad hoc laborerium a boca usque paduam verus sermedolam et ageres a pon-
te tencharola usque ad sancta Mariam madalenam novam.

De domibus de cantone henrici a puteo. Cum sermedolam ad dictum
laborerium boche.

De domibus vernici cum semedola ad dictum laborerium boche.

De argeribus de Valdegambaro

De Valdegambaro

cum tencharola ad predictum labore-
rium boche.

De domibus ad alie capite Vedeite versus Vicentiam. Cum vedeita
ad hac laborerium ad agerem a ponte tantum.

Polveraria parva Cum insula bernui ad laborarium ageres a padua
usque ad mare versus poverariam.

N.1349 Anno domini millesimo ducentesimo septuagesimo quarto
indictione secunda padue in pleno maiori consilio ad campanam more so-
lito congregato presentibus.....
una cum manfrefino notario de grimaldis de monte silice.....

Ripertisao ora dal Gloria le disposizioni legislative emanate
dai Codici Statutari padovani di quel tempo e che egli seppe riassu-
mere in ordinata sintesi. Quelle disposizioni hanno avuto riferimen

to ed efficacia giuridica diretta od indiretta nell'ordinamento del nostro Comune per cui il lettore potrà da esse farsi un concetto chiaro e completo della legislazione di quei secoli.

""""""La nomina del nuovo Podestà non potea farsi avanti il 1° maggio (I257) chi osava, durante questa nomina, proporre la conferma del Podestà vecchio dannavasi alla pena capitale. (I277).

Non era eleggibile a Podestà chi avea consanguinei in Padova fino al quarto grado (I271). L'eletto dove rispondere fra tre giorni al Sindaco, che gli recava la nuova, di accettare o no la elezione e ove, si era tenuto di esporre la sua accettazione innanzi al Consiglio della propria città. (I225).

Di salario ricevea 4000 lire all'anno, come avvertii, e dovea condur seco e stipendiare quattro giudici, tre militi, quattordici tra scudieri e cuochi e quattordici cavalli (av. il I236). Incombeva al nuovo Podestà di ridurre il Consiglio Minore, o di credenza, al prescritto numero di 60 e il Maggiore di 600 (I265, I266) sorvegliare le votazioni; osservare gli statuti del Comune (I265) sottostare al sindaco per 20 giorni, finito il reggimento (I265) non abbellire o disabbellire con discorsi le proposte del Consiglio (I274), giudicare secondo gli statuti con la curia degli ufficiali e se gli statuti provvedevano, giusta il diritto comune (I276), decidere le cause criminali entro 60 giorni (I274), non procedere sui delitti, eccetto d'omicidio, commessi e non denunziati da tre anni. (I276) e su altre cause non contestate da cinque, purchè ciò non inferisse danno ai pupilli. (av. il I236), costringere i publicani delle ville a tenere giusti modelli dei pesi e delle misure (av. il I236) promuovere il progresso del lanificio (I265) annullare i contratti che per timore stipularono nella dominazione ecclinesima (I265) non ricevere doni (I236) o prendere denari a mutuo (I265) o comperare in Padova terre o nel Padovano (I267) o mercanteggiare (I268) non percuotere ne offendere nella persona i cittadini (I262) non torturare alcuno, disseziar gli ufficiali eccettuati i traditori del Comune e gli uscassini (I258), non prenzare coi cittadini (I258, I270) non uscire dalla città senza la permissione del Consiglio Maggiore (I261) non carcerare (se non per delitti che importassero la pena di sangue) chi desse cauzione di soggiacere alla Legge (I277) non recarsi più al vescovato nella sua tenuta in Padova (I275) e giurare nell'assumere il reggimento che farebbe le anzidette cose e procurerebbe l'onore il vantaggio del Comu-

na (av. il 1236). Altro giuramento prestavano i militi e i giudici che seco conduceva il Podestà, e di rimpatto tutti i componenti il Comune giuravano di obbedir a lui e ai suoi messi. Segue il Codice a parlare degli ufficiali del Comune e delle loro incombenze. I procuratori difendeano il Comune nei litigi, giudicavano dei danni ch'esso inferiva ad altri (av. il 1236) e ne trattavano le liti d'accordo col Sindaco (1258). I giudici del Comune non potean ingerirsi di questioni in cui fossero interessati i loro consaguinei (1267) ne star a loro disco (panco dell'ufficio) dopo il suono della campanella (1255) legge estesa a tutti gli ufficiali. I Consoli giuravano di mantenere i segreti prestare fedelmente i propri consigli ai giudici e ufficiali, e aiutare il Podestà a mantenere la pace in Padova e fuori (av. il 1236) I cassieri (caniparii) sustodivano i pegni, il danaro, le biade che ricevevano dal Podestà e dagli ufficiali, ed aveano a fare i pagamenti senza ricevere doni (av. il 1236) tenendo la cassa delle imposte dirette ed indirette (datii et tolonei) disgiunta da quella delle multe, de' fitti, stazi e altri pagamenti (1263). I quattro Giusticiari (uno per quartiere della città) vogliavano in questa e nei sobborghi la giustezza dei pesi e misure, nè potevano all'osteria mangiare, bere, (av. il 1236) nè ricevere salario dal Comune, se non avevano fatto pervenire nella sua cassa tante multe quante il salario importava (1265) ed aveano la faoltà di comperare e far macinare frumento a spendio del Comune tre o quattro volte all'anno, per fissare il prezzo del pane ai pistori (av. il 1236) I Notai scrivevano le carte degli uffici, interrogavano i testimoni e non erano ammessi agli uffici, se dai giudici del Podestà non giudicavansi idonei a scrivere le testimonianze (av. il 1236). Guai se riceveano dai contendenti più della tassa prescritta per ogni atto (av. il 1236) o più guai a quelli dell'ufficio del sigillo che avessero sigillate carte con esso senza ordine del Podestà o del suo giudice (av. il 1236). I comendatori o cursori (precones) recavano per la città e fuori gli ordini del Podestà e degli ufficiali ed erano forniti di armi e cavallo (av. il 1236) In Conservatori delle carte del Comune (archivisti) erano cinque, un giudice sapiente e letterato, un laico atto ad esser procuratore del Comune e i tre migliori e più saputi notai (1275). Gli ambasciatori del Comune erano due per volta, ma il Podestà avea il diritto di aggiungervi un terzo, se voleva, tolto dalle fraglie delle arti (av. il 1236). I soprestanti mandavansi per la città e per le ville a soprin

tendere ai lavori pubblici (I269) e innanzi di partire per questea avevano a scivere ai publicani che il dì posto fossero pronti alla e esecuzione delle quote di lavoro assegnate (I275) I Podestà dei villaggi sceglievansi dal Maggior Consiglio tra i cittadini (I276). Anche i Podestà di Vicenza e di Bassano e i Capitani che mandavansi a custodire i luoghi forti, eleggevansi dal Consiglio tra i cittadini di Padova. I Gastaldi (presidi) delle fraglie doveano appartenere alle stesse (av. il I236). Otto Anziani eleggevansi, come si è detto, dalle otto fraglie giudicate le più utili da parecchi elettori (I270) e otto dai componenti la Comunità (I274). Spettava ad essi proporre al Podestà la elezione del Capitano del popolo, quando la credesse utile (I260), eleggere quattro sapienti che mandassero esploratori dove facea di mestieri (I275) e discutere due giorni alla settimana con cinque sapienti per quartiere ciò che teneano vantaggioso al Comune (I277).

Il vessillo della Comunità portavasi da uno degli Anziani, conservato nella casa del Podestà, nè si potea levare se non per consenso della maggior parte degli Anziani (I273). Anche ogni centenaro avea il suo confalone, che si levava sol quando ordinavano gli Anziani (I273). All'uopo questi faceano suonare la campana maggiore del Palazzo con tre colpi a intervalli, e allora tutti della Comunità recavansi armati al Capitano del loro centenaro. Quando la campana suonava a martello e capitani armati accorrevano al Podestà e agli Anziani (I273). Questa adunanza faceasi mediante le grida dei preconi o del nunzio degli Anziani (av. il I236).

Niun conte o magnate potea giudicare di questioni civili o criminali, eccetto il Podestà coi giudici del Comune (av. il I236) nè proporre Merighia Decani, Publicani, Sindaci o Podestà ai villaggi (av. il I236). A ciò annullaronsi i privilegi concessi dai Sovrani e dopo il I235 (I260).

Non comparendo il reo al tribunale, entro un mese dalla citazione ponesi nel libro dei banditi, se lo chiedea l'attore (av. il I236) La dichiarazione di qualcuno scritta da un notaio valeva, come se fatta al cospetto di tre testimoni (av. il I236). Il Podestà o il Giudice sentenziavano la questione dovea attenersi strettamente alle condizioni dei contratti (I258). Il fidejussore che da sette anni pagava pel debitore avea diritto di farlo carcerare (I274). Niun cittadino potea guarentire per un forestiero (I275) altra dalle

municipali disennate gelosie. Chi interrogato in giudizio avesse detto dubitare della cosa rafferma da testimoni, potea chieder tempo per risolversi. Valico il termine, teneasi per confesso, comunque ripetesse il dubbio (av.il I236). Gli avvocati assistevano alle interrogazioni e patricinevano quasi dovessero farsi, quali no (av.il I236) legge de' tempi più civili. Il debito d'un bandito pagavasi coi beni di lui e se non bastavano con quelli del fidejussore (av.il I236)

Una carta di mutuo diveniva invalida se il creditore da cinque anni non avesse chiesto la usura, o il pagamento del debito e il debitore giurasse di aver pagato (I204). Chiunque potea rifiutare il giudice per qualche sospetto trovato giusto dal Podestà o da un giudice della sua famiglia (av.il I236). Era lecito d'aver sino a tre avvocati e rifiutare sino a cinque giudici in una lite stessa. (I258)

I giudici del Comune sentenziavano in prima istanza, il Podestà e i giudici della sua famiglia in seconda, come accennai. Dalla sentenza degli ultimi non ammettessi l'appellazione (av.il I236) nè questa permetteasi contro le sentenze per offese e omicidi (av.il I236).

Non era lecito l'ammazzare o il ferire uno che fosse al bando per debiti (I216) ma il creditore dopo un anno potea farlo por in carcere e tenervelo finchè avesse pagato (I275). Il debitore bandito, pagando 10 soldi scioglieasi dal bando per 15 giorni, se cittadino, per 30 se forase. (I236) Nel carcere con assennata provvidenza non univasi i debitori ai ladri, o altri delinquenti (av.il I236). Su Sant'Antonio che intercesse tra noi di francoare dal carcere il debitore che cedeva senza frode i suoi beni ai creditori (I231). A questo fine spogliavasi delle vesti innanzi al Maggior Consiglio, meno della camicia e delle brache e percoeva con le natiche la lapida a ciò posta, dicendo tre volte: Cedo i miei beni. Dopo di ciò, se voleano i creditori, bandivasi di Padova e dei sobborghi ne egli potea recar nel ferraiuolo o vestito che più di setta soldi costasse (I261). Oh si che la berlina e un pitocco vestire sarebbero ancora freno ai fallimenti!

Trenta anni di quieto possesso bastavano a legittimarlo ma non a danno del Comune (I274) Il monaco, che lasciava il chiostro non avea più diritto al retaggio paterno o materno, nè ammetteasi più agli uffici del Comune (av. il I236). La donazione di case o terre, non fatta al Maggior Consiglio non valea contro chi li avesse comperati dappoi (av.il I236) L'ultimo testamento era valido, anche se tacea di altro

precedente o qualunque fosse la espressione in contrario portata da questo (I276). La figlia maritata o nubile non succedea ab intestato al padre e alla madre col fratello. La figlia nubile però avea diritto alla dote e al sostentamento chiesto dalla sua condizione (I222) Di ciò i beni del fratello avuti dal padre e dalla madre rispondeano (I228) La donna con figli, nepoti prenepoti dovea lasciare i suoi beni ad essi, eccetto per legati pii (I228). Chi sceglieva di monacare non potea disporre più di circe Lire 200 de' suoi beni, il resto divideasi tra i suoi consaguinei.

Le vendite di terre soggette a feudo o ad arimannia fatta all'incanto dagli Stimatori del Comune non infieriva danno al signore di esse (av. il I236). Un anno era concesso per contestare le vendite all'incanto e ricuperare le terre vendute (I236). Spettava agli Ingrossatori ampliare le strade, aprirne di nuove, pagando le terre che occupavasi, mantenere gli acquedotti, i canali, scoli, e ponti.

Le opere loro valeano perfino contro i pupilli e le chiese (av. il I236). I Cataveri esigeano i redditi del Comune, scrutavano gli usuri dei beni comunali fatti da cinque anni, gli abusi degli ufficiali (av. il I236) e teneano conto dei prestiti dati agli studenti dal Comune (I265) uno de' tanti privilegi og'essi godeano in Padova nel secolo andati.

Se altra città, castello, villa o forestiere avesse usurpati beni di abitanti in Padova o nel suo Distretto, il Podestà con lettera chiedea giustizia ai Rettori dei luoghi, dove ciò accadea. Non ottenendola prestava mano ai danneggiati per rifarsi con altrettanti beni in Padova o nel Padovano di persone soggette a quei Rettori (I258)

Cotesta rappresaglia non valea contro i pellegrini (Romei) Chi veniva in Padova con vestito di pellegrino per servizio di Dio era salvo nella persona e negli averi. Nel dubbio se fosse pellegrino, decideva il Vescovo. (I269).

L'omicida incorreva nella pena capitale se entro un mese non otteneva pace dai parenti dell'ucciso e non pagava Lire 100 al Comune (av. il I236). Escludeansi da cotesto beneficio gli omicidi premeditati (I266). Se l'omicida non compariva al Tribunale entro otto giorni dalla citazione era messo al bando e dannato alla confiscazione e al guato dei suoi beni. (av. il I236). Il servo uccisore d'un nemico del padrone dannavasi con questo alla morte, ma il padrone potea andarne salvo vincendo a duello di presenza o col mezzo di campione i parenti dell'ucciso (av. il I236). Distruggeasi la casa di chi v'avea ri-

covrato un omicida e cento lire dava il Comune a chi ghermiva l'omici 597
da fuggente (I266). De commesso furto o danneggiamento in una villa
il signore di essa pagava la metà, e metà il Comune (av. il I236) ove
tra sei di non avessero scoperte il reo.

Rintoccando la campana del Palazzo, dieci militi per quartiere ac
correvano al Podestà ad inseguir i malfattori o a sedare i cittadini
azzuffamenti (I266). Il Comune di Padova dovea pagare lire 100 a chi
avea preso un reo d'appiccato incendio, un falsario, uno sturatore,
un ladro, un assassino (I269). I testimoni nei processi criminali esa
minavansi dal giudice e da un console (I267). Assolto dal Tribunale
il contrabbandiero, l'estore dei dazi o chi l'avea accusato, dovea pa
gare il doppio delle spese del processo (I271). Il Podestà non potea
procedere per segrete denunce (I271) chè sdegnavane quei generosi
petti qual mezzo le più volte menuace, sempre vigliacco.

Eran vietate le lance e le frecce a chi non era al servizio del
Comune (av. il I236) e le altre armi, compresi i coltelli con punta,
le mazze ferrate e i bastoni frodolenti (av. il I236) e I262).

Il Podestà e gli Anziani le accordavano per difesa a chi ne bi
sognava (I266). Le battiture e i ferimenti punivasi ad arbitrio del
Podestà se perpetrati contro un ufficiale del Comune oppure nel palaz
zo pubblico e nelle piazze vicine (I261) se contro i cittadini in al
tri luoghi, soltanto con multa (av. il I236). Erano vietati gli sco
latoi versanti sulla strada, le colache che mettessero nell'acqua cor
rente (av. il I236) i letami nei luoghi di publico passaggio, le immon
dezze e spazzature gittate dalle finestre sulla via, l'esportazione
dal Padovano dei buoi, cavalli, asini, altre bestie, del linseme, del
le pelli di capretti, dei carboni, legname, letame, oro, argento e fru
mento (I221, 59, 65, 67, 71) quando costava otto soldi più allo staio.

Non ponendosi dal Vescovo il chierico o monaco, reo di offesa o
delitto commesso contro un laico, entro 40 giorni, dacchè l'avea avu
to in consegna dal Podestà, questi avea a negare giustizia a ogni ec
clesiastico, che la dimandasse contro i laici (I270)

Il reo di scrittura o deposizione falsa punivasi con uronciamento
della narice, se non pagava 50 o più lire. Due uomini eletti in
ogni villaggio sorvegliavano alle giustezze dei pesi e delle misure.
Al Mugnaio pagavasi la sedicesima parte del grano per macinarlo.
S'ei mischiava polvere o altro nella farina dannavasi al risarcimento
e frustavasi nella piazza del Peronio (av. il I236). Guai al pistore

che non vendesse il pane di buona farina e a giusta misura, non lo tenesse sotto nettissimo drappo e segnasse del proprio marchio. Rinno-
vavasi ai pistori la misura del pane, crescendo o scemando il prezzo
del farmento di 12 denari per stajo. Non potea il beccajo vendere
carne d'una per altra qualità, enfiarla, uccidere bestia o versarne il
sangue sulle piazze o sulle vie.

Icombeva al Podestà di scerre dieci uomini per quartiere onde ve-
gliassero alla esecuzione delle leggi anzidette (1272). I fornecieri
che vendevano tegole e mattoni non cotti a dovere, multavasi di lire
10 (av. il 1236). Il quindicesimo stajo del grano pagavasi per la sua
trebbiatura (av. il 1236).

L'esercito componeasi dai cittadini atti alle armi degli anni 18
ai 70 (1234) Niuni ricevea stipendio dal Comune, campeggiando l'eser-
cito nel Padovano, eccetto i confalonieri, a cui pagavansi 60 soldi per
ciasuno una sol volta (av. il 1236). Spettava al Podestà l'accettare i
campioni esibiti ne' dualli su accennati. Essi doveano abitare in Pa-
dova e non ricevere per guiderdone della pugna oltre a Lire 100 (av.
il 1236).

Ad essere brevemente ometto le leggi intorno agli stazi e ai beni del
Comune. Dirò innanzi di parecchie sue beneficenze. Poco riferisce
il codice delle gravezze e dei dazi. Le sue leggi intorno all'Uni-
versità non ispettano a questo libro, e neanche le sentenze contro i
falsari. Le costituzioni papali contro gli eretici son note a tutti
e il trattato di Padova con Treviso reca questi patti precipui. La
sua durata fu statutata per cinque anni. Un giudice del Podestà di Pa-
dova decidea sommariamente le questioni promosse dal cittadino trevisa-
no contro un padovano e il Podestà o altro giudice sentenziava dell'ap-
pellazione. Il trevisano per reclamare in Padova contro un cittadino
di questa dovea recarsi la permissione scritta dal Podestà di Treviso.
Vertendo la questione su debiti anteriori alla cattura di Alberico da
Romano in San Zenone, il creditore di 25 lire o più, potea esigere
d'essere soddisfatto con terre del suo debitore e con denaro, se il
credito non montava le lire 25.000. Avvenuto il debito dopo la morte
di Alberico, il giudice dovea attenersi ai patti del contratto.
In niuna questione potessi far regali al giudice oltre al pagamento
delle spese del processo. Il Podestà di Padova avea l'obbligo di con-
segnare a quello di Treviso il trevisano ricoverato in Padova o in un
villaggio padovano, che avesse commesso nel tenere di Treviso delitto
d'omicidio, rapina, tradimento o falsificazione di monete. Gli stessi

obblighi avea il Podestà di Treviso. Niuna rappresaglia era concessa per questioni tra Padovani e Trevisani durante il trattato.

L'accennato codice durò in vigore fino al 1362. Quest'anno si gnoREGGIANDO Francesco I° da Carrara altro codice si compilò, di cui abbiamo due esemplari, l'uno nella Biblioteca di S. Marco in Venezia, l'altro nella Biblioteca Civica di Padova. L'esemplare di Padova è originale, membranaceo, anche questo inedito e degnissimo della stampa, diviso in cinque libri. Ha non poche ghirte posteriori al 1362 e si mantenne fino al 1420, in cui si compose il Codice Riformato.

Molte leggi del codice repubblicane sono nel Carrarese. Altre vi furono modificate, altre aggiunte. Di queste lungo sarebbe discorrere. Accontentiamoci di brevissimi cenni. Il Podestà eletto dal Principe riceveva lo stipendio di Lire mille al mese per se e sua famiglia ch'era di cinque giudici almeno, cinque militi, dodici servi, sessanta berrovieri vestiti uniformemente, dodici cavalli e dodici scudieri e cuochi (1320). I cittadini del Consiglio Maggiore poteano farsi sostituire da altri idonei (1338). In esso non erano permesse più di quattro preposizioni per giorno (1291). Era vietata la discussione di ogni altro argomento, quando il Podestà vi trattava (cio che dovea fare ogni bimestre) dei provvedimenti interessanti l'Ufficio d'Inquisizionz (1297). Incombeva segnatamente a lui di rappacificare le discordie tra i cittadini, proporre ogni bimestre miglioramenti per le vettovaglie, alla presenza di almeno 200 consiglieri (1303) e pei fiumi, argini, ponti e scoli pubblici (1208), far dipendere dalla fraglia dei bovai gli aventi buoi con carro nel circondario della città (1329) visitare ogni trimestre gli spedali di Padova e dei suoi Termini, ciò che per le ville faceva un ufficiale del Vescovo (1346) e no lasciar nelle prigione porre la donna, che a suo spendio volea essere custodita in un monastero o altro luogo sicuro. (1292) Continuò il sindacato del Podestà e della sua famiglia, soccorso ogni semestre, eccettuati Jacopo Gradenigo nel 1399 e i successori di lui che vi furono soggetti dopo il termine del loro reggimento. Si mantennero dai Signori da Carrarale magistrature della Repubblica quasi tutte. Avvenendo incendi i portetori del vino doveano accorrer vi coi loro mastelli pieni d'acqua e i muratori e falegnami colle mannaje e altri strumentd. Chi d'essi non compariva multavasi di Lire 100 proibito alle donne d'intervenirvi (1289) proibito l'ammonticchiare paglia, canape e lino entro una tornatura della piazza e proib

ta l'arte vetraria entro le mura della città (I289).

I podestà, vicari e rettori dei villaggi non poteano ingerirsi nei litigi, che importassero più di 50 soldi, eccettua i Podestà di Este e Monsalice che lo poteano fino ai 100 e quelli di Bassano e Montagnana fino alle Lire 25 (I339). Le donne per debiti non carceravansi (I288) e gli uomini debitori erano salvi nella propria casa e bottega, nelle chiese e luoghi pertinenti (I328). La questione che non superava le Lire 10 doveasi entro quattro mesi decidersi (I302). I litigi per danni recati alle campagne, per livelli e per questioni tra coloni, affittuali e padroni, mercanti e lavoratori giudicavansi sommariamente (I329 - I352). Incombeva al creditore di pagare gli alimenti al debitore povero dopo un mese, ch'era tenuto prigioniero. Tra gli alimenti comprendevansi un boccaletto di vino al pranzo, uno alla cena e due pani almeno per giorno (I390 circa).

Niuno che avesse eredi fino al quarto grado, potea testare beni immobili o rendite di essi a persona o collegio non soggetto alla giurisdizione del Comune (I286). Chi non era nato in Padova o nel Padovano o non sostenea tutti i pesi del Comune di Padova o delle ville non potea acquistare beni immobili o rendite di essi, se non per grazia del principe (I391).

La moglie che non avea figli, potea lasciare un legato al marito, che non computavasi nell'usufrutto della metà delle dote che per legge competeagli (I278). Durante il matrimonio non era lecito vendere, alienare o pignorare i beni della moglie, anche s'ella consentiva, eccettà nei casi voluti dal diritto comune e con la permissione del Vicario del Podestà e di due consanguinei della moglie (I380).

Era vietato ai Comuni il vendere o dividere i beni comunali senza il pieno consenso dei comunisti, intendendo per questi cittadini nel Comune di Padova e nei villaggi i possidenti di 20 caggi al piano e di 5 vignati al monte (I224).

Lo stupratore violento d'una maritata era dannato alla morte, e a anche d'una vergine o vedova, se non la conducea per moglie e non pagava una multa ad arbitrio del Podestà (I339). L'adultera insciente il marito, dannavasi al carcere perpetuo, s'ei voleva e l'adultero alla multa di Lire 500 (I392).

Il codice riporta nel fine la cittadinanza accordata il 1121 al Patriarca di Aquileia e il 1260 al Vescovo di Feltre, le investiture d'acqua concesse ai Monasteri di S. Giustina, S. Maria di Porciglia e S. Maria di Vanzo, e le costituzioni imperiali e papali contro gli ere

tici, che sono nel Codice Repubblicano. Seguono le tariffe delle tas 60I se che pagavansi ai notaj secondo gli atti e poche aggiunte a vari argomenti imanzi trattati nel codice. Neanco in questo sono molte le disposizioni di diritto, mercecchè nell'epoca carrarese anziandio ricorressi al diritto comune.

Nel settembre 1405 Monselice passava sotto il dominio e quindi sotto gli ordinamenti della Veneta Repubblica. Prima però di passare all'esame di questo secondo periodo storico troviamo opportuno di dare alcune notizie su taluni uffici e su talune forme autoritarie ed istituti giuridici formatisi o sviluppatasi in quei tempi.

Nel corso della narrazione di questo capitolo ci siamo imbattuti nel titolo di Vicario Imperiale titolo di cui fra altri usufruì il famoso e famigerato Ezzelino da Romano. Diamo la spiegazione di questo titolo come offertaci dal Veroci:

"....Nè creder dobbiamo che il titolo di vicario portasse in sè stesso una notevole dipendenza. Questo fu spesso un semplice titolo di onore che seguì la natura e l'indole del contratto a cui si opponeva, senza indurre soggezione, senza recare diminuzione d'autorità. Un luogo di Bartolo nel trattato de Tyrannis ci manifesta la ragione, onde fu appropriato quel titolo e portato poi a significare il padrone indipendente di un territorio. Gli imperadori ed i papi avendo sempre molte ragioni, per cui credevano d'essere padroni nell'Italia, vedendo or questo or quel territorio occupato e ritenuto da vari signori potenti, nè avendo forza di discacciarli, presero il mezzo termine di dichiararli loro vicarii. Così passò in costume che il vicariato si considerasse talvolta come semplice titolo di onore e per vicaria perpetua si intendesse un libero dominio contraddistinto col carattere di una lontana dipendenza."

Altro titolo comune nei documenti di quel tempo era quello di "Avvocato" inteso però non come il patrocinatore in genere di clienti in civile ed in penale ma come rappresentante di un Ufficio o Magistratura avente un carattere, sia pure di difensore, ben più importante, caratteristico e specificabile. Anche qui ne dà il Veroci una esatta determinazione:

"Quest'Ufficio era nobilissimo a cagione degli onori e de' vantaggi che andavano ad esso congiunti in ricompensa della cura che l'avvocato stesso prendevasi di proteggere e difendere, anziandio col=

l'armi, le ragioni e i diritti della chiesa protetta. Egli amministrava le regalie a' Vescovi da' Sovrani accordate, presiedeva alle riscossioni delle gabelle, alle giudicature de' coloni, de' vassalli, de' dipendenti e altre giurisdizioni funzioni reali e personali. Era l'avvocato come visconte, come viceprincipe ne' principati e vicario nelle signorie e giurisdizioni, che le chiese possedevano in questo modo. Ad un tal Ufficio era sempre scelto uno de' nobili e più potenti signori. I vescovi per obbligarli vieppiù a prendere la loro difesa erano soliti a concedere ad essi anche parte dei propri beni. Ne davano loro anche a godere jure clienterali. Un documento del 1235 ci fa sapere che di questi beni Ecelino aveane ricevuto dal Vescovato di Belluno e di Feltre un numero rimarchevole.....".

Citiamo pure del Verci un altro passo che ci descrive le condizioni della Giustizia in quei tempi di mezzo ed il modo con cui la giustizia veniva effettivamente esercitata:

"In quei tempi (il Verci allude ai tempi di Ezzelino) le leggi che non erano sostenute fuorchè dall'Autorità di principi senza potere e di magistrati senza forza, non poteano ispirare tal qual rispetto, nè fra un popolo ignorante e rozzo era l'amministrazione della giustizia così regolata, n' tanto uniforme, che valesse ad imporre ag'individui sommissione e timore. (Chi desiderasse avere una piena contentezza di siffatte ridicole usanze di giudicare, può leggere il Muratori nelle sue dissertazioni e il Robertson nell'introduzione alla vita di Carlo V). Ciascun signore che tenevasi per insultato, ovvero leso nei suoi averi, vestiva la sua armatura e andava alla testa de' suoi vassalli a chiedere ragioni o a farsi di propria mano giustizia. Il suo avversario anch'egli alla stessa guisa mettevasi in assetto di guerra per la difesa. Nè gli uni nè gli altri pensavano di ricorrere al presidio delle leggi ch'erano senza forza e da cui non avrebbero potuto essere difesi, nè questi nè quelli volevano sottoporre gl'interessi delle loro più violente passioni alle tarde decisioni d'un procedere giudiziario. La punta della spada era quella che dovea terminare i loro litigi. In cotal guisa le provincie d'Italia per molti secoli furono in preda a guerre intestine accese da particolari animosità e sostenute con tutto l'impeto proprio d'uomini che sono di costumi aspri e di passioni feroci. Il domicilio di un conte e signore era una spezie di territorio indipendente o separato da quello dei suoi vicini ed era del continuo un argomento di contese fra i diversi signori.

La nuova potenza difficilmente può andar disgiunta dall'ingiustizia, compagna dell'ambizione. Eppure la felicità de' popoli riuniti in società dipende soprattutto dall'amministrazione della giustizia, senza la quale il delitto impunito e non represso le violenze, cade ogni cosa in disordine e in una odiosa anarchia, da cui deriva alla fine la comune rovina."

L'epoca a cui si riferisce questa prima parte del presente capitolo può anche intitolarsi "Epoca Feudale". I feudi venivano concessi dal Re e dai Vescovi i quali per vieppiù obbligar a sè stessi e ai loro Vescovadi il feudatario ed i suoi discendenti in modo da poter ottenere ogni assistenza nelle loro necessità, trasferivano nel feudatario tutta o parte della loro Autorità e nei diritti ad essi spettanti.

Così al feudatario si concedevano giurisdizione ed impero sugli abitanti tutti.- La potestà di comandare, di proibire, di far decreti e leggi, di giudicare e di assolvere nelle cause civili e criminali, il diritto di padronanza sui sudditi e di imporre loro pesi, tributi, e gravanze ordinarie e straordinarie sia sulle cose come sulle persone, di esigerle e di avere il pedaggio dei passeggeri e dei bestiame e il tributo delle merci che passassero tanto per terra quanto per acqua, il dominio delle acque ed il gius della pesca, la facoltà di nominare gli ufficiali per il governo del luogo, di qualunque genere e condizione e cioè i Decani, i Giurati, i Saltari.

"In forza di tali investiture i feudatari diventavano ligi al signore col vincolo del giuramento di vassallaggio e di fedeltà che sopra i vangeli, come pegno della loro promessa, prestar dovevano solennemente. Erano essi allora tenuti non solamente a militare in favor del loro signore, dal quale ricevevano il feudo, ma anche di assisterlo col fergli "la corte" allorchè tenevasi Curia Vassalorum in certi giorni determinati. Comparivano allora i vassalli tutti per riconoscere de' padroni i feudi e rinnovare occorrendo il giuramento di fedeltà. Osservavasi ciò nei primi tempi rigorosamente, ma cadde poscia in disuso. I Feudi dapprima generalmente non erano ereditari e quantunque i figli per lo più venissero confermati nelle giurisdizioni de' loro padri ottenute, pure talvolta accadeva che ne fossero rimossi, cambiandosi spesso le inclinazioni e gli affetti secondo il variar delle circostanze. Questa cosa cagionava grandissimi disturbi e scompigli e la rovina della famiglie, vedendosi bene spesso un cavaliere

o un barone forzato di abbandonare le terre del padre possedute, o temere per lo meno che alla sua morte ne fossero scacciati i figli, i nipoti e i fratelli. Per un tale disordine la coltura delle terre feudali per l'ordinario trascorrevasi quasi del tutto e i possessori di quelle per l'incertezza di ritenerle e di lasciarle a' suoi, le spogliavano d'alberi, nè si curavano di farvi opportuni ripari per mantenerle in buono stato. Oltre di che insorgevano frequentemente civili discordie tra quelli che facevano ogni sforzo per mantenersi in possesso e quelli che tentavano di subentrare nel loro posto. Quando Corrado imperatore venne la prima volta in Italia nel 1026 molti di questi feudatari gli esposero le inconvenienze da un tal disordine cagionate, sollecitandolo a stabilire con legge scritta un certo ordine a quelle successioni. Secondò il Re le istanze di questi baroni e pubblicò in Roncaglia fra le altre leggi, che si vogliono da lui alloro promulgate, la famosa costituzione intorno a' feudi, la quale servì poi di fondamento a tutta la regione feudale, che si praticò nei secoli seguenti in Italia e specialmente nella Lombardia.

Per la legge si stabiliva in sostanza che i minori vassalli non potessero senza causa conosciuta dal re, o dagli commissari regi o messi imperiali, essere da' signori loro sovrani spogliati da' feudi e che questi feudi dovessero passare da' padre a' figliuoli e nipoti e in difetto di questi a' fratelli".

(Vedi Verci: Storia degli Eccelini).

Torna qui acconcio di accennare alla potenza dei Vescovi di Padova specie nel secolo XI° e qui di riferiamo agli studi fatti in proposito da Monsignor Rizieri Zanocco illustre Archivista della nostra Curia Vescovile.

I Vescovi di quei tempi possono essere considerati sotto tre aspetti: 1) quali grandi possessori di beni fondi, con diritti, privilegi, doveri verso l'imperatore di cui sono in definitiva veri grandi feudatari, vincolati ad esso dal giuramento di fedeltà; 2) quali grandi anelli o capi di una gerarchia ecclesiastica, che mentre dall'una parte si attaccano al capo supremo, il Papa, dall'altra discendono ad esercitare una giurisdizione ordinaria su tutti i gradi gerarchici minori fino ad semplice chierico non ancora in sacris; 3) quali domini o signori di tutta una pleiade di vassalli minori propri, che costituiscono la loro corte temporale, come la schola sacerdotum della Cattedrale, e

ciò la Canonica, il Capitolo dei canonici e clero minore, costituisce la loro corte spirituale. Come feudatari dell'Impero ebbero alti e bassi, sino ad incorrere nello sdegno di Enrico III, come il Vescovo Bernardo, che si vide colpito nella sua giurisdizione sugli abitanti della Saccisica (1055) o innalzati al punto da avere in dono anche la città di Padova, come il Vescovo Milone (1090) per donazione di Enrico IV° o come il Vescovo Bernardo, che lo precedette, il quale, nel 1059, ebbe il privilegio di batter moneta per concessione di Enrico III.

Nel secolo XI°, tolta la donazione della città di Padova, non si danno più donazioni di beni da parte dell'imperatore. Se mai, per la lotta delle investiture, si cerca di sottrarre invece al dominio dei Vescovi parte dei beni da questi posseduti. Come capi della gerarchia ecclesiastica diocesana, i nostri Vescovi hanno sì, giurisdizione spirituale su canonici e sacerdoti, ma, quanto a beni temporali, i canonici sono così sui juris da poter trovarsi in conflitto col Vescovo stesso.

Il lato però che per noi più interessa è il potere temporale esercitato dai nostri Vescovi, sia nell'amministrazione dei beni diretti del Vescovado, sia in quella dei beni e diritti già ceduti a terzi, come benefici, feudi, arimannie, quartasi, pascoli, mariganze ecc.

I Vescovi, come signori temporali, oltre al loro avvocato o procuratore, hanno soldati che li difendono insieme ai loro beni, hanno la sopramariganza, cioè il diritto di porre i marighi nelle loro ville e sulle loro terre, hanno la mariganza cioè il diritto di porre i saltari alla custodia e difesa dei loro boschi e dei loro pascoli e gli altri ufficiali al governo delle ville, come decani, giurati, esattori, ecc. hanno i loro visdomini a Piove, i loro gastaldi, i loro decani, tutta una rete di vassalli minori che prestano servizio alla loro corte e disimpegnano uffici di agenti, di scudieri, di fornitori, di amministratori della canipa ecc. procurando che nulla manchi di quanto è necessario, alla vita di corte del signore, sia in pace che in guerra, quando cioè questo è con la presenza e col concorso di fomiture ~~eccle~~ legislative, è tenuto ad aiutare l'imperatore nei bisogni della guerra o in altre imprese. Ben può dirsi che sotto questo aspetto i Vescovi nostri non si differenziavano per nulla dagli altri signori laici, se non che li superano in splendore, in potenza e prestigio, appunto per la loro duplice figura di Vescovi e di Signori. Amministrano la giustizia ai loro sudditi, con placiti, assemblee, processi e sentenze,

prese nella curia vassallorum ed ove questo non basti, invocando la protezione dell'imperatore al cui tribunale non mancano sù di sottoporre le loro questioni temporali. E tanto si secolarizzarono, a dir così, nella seconda metà del secolo XI da divenire il Vescovo di Milano vir imperialis, da seguire l'impero al punto da rendersi scismatici, come Milone e Pitro, da erigersi, quest'ultimo, vescovo intruso, anche contro il Vescovo cattolico, così da perseguitarlo fino a fargli prendere la fuga, pretendendo di ritenersi ancora vescovo, nonostante fosse stato deposto dal Concilio di Guastalla (II06).

Il periodo pertanto che va dal Vescovo Orso (IO44) al Vescovo Pietro (II06) può considerarsi il più ricco e potente della chiesa padovana, nonostante gli alti e bassi, anzi estremi, notati e nonostante le concessioni dovute fare alle comunità che qua e là andavano formandosi in lotta con ceppi feudalistici sia dei signori che dei vescovi come tali.

Anche sui monasteri, pure esenti e potentissimi, i Vescovi di Padova vantavano dei diritti e delle riserve, ai quali monasteri vengono richiamati dal Papa tutte le volte che conferma i loro beni e i loro privilegi, come accadde al Monastero di S. Giustina di Padova il più potente e ricco di tutti, al quale Papa Leone IX° conferma tutti i possessi che prende anche sotto la sua protezione, salvo, però, jure matris tuae ecclesiae paduane, come il Papa stesso dice all'Abate Giovanni, pur diffidando Arcivescovi e Vescovi dal fare violenza al Monastero a cagione dei suoi beni.

Evidentemente tali primordiali diritti provenivano ai nostri Vescovi o dall'essere stati essi stessi i fondatori diretti di tali monasteri o i maggiori donatori di beni con qualche particolare riserva che viene loro riconosciuta e confermata. Quanto alle relazioni coi feudatari laici della chiesa stessa, i nostri Vescovi non hanno lasciato in merito che pochissimi documenti e questi relativi soltanto a contestazioni di diritti, a usurpazioni di beni, a processi chiusi con sentenza di tribunali imperiali. Si comprende facilmente che la macchina feudale era così bene congegnata che anche in questo secolo XI°, pur così turbolento e disgregatore, riesca a tenere ancora sufficientemente uniti gli infeudatari e gli infeudati ed è così che si spiega, il relativo poco materiale lasciato di grossi urti tra i Vescovi nostri e i loro vassalli, di grossi tentativi di usurpazione di beni e di diritti da parte dei laici, seppure non fu il sempre maggiore pie-

garsi verso la parte imperiale dei nostri Vescovi quella specie di parafulmine che tenne in soggezione o fece meno rapaci, i signorotti avidi di ingrandirsi sui beni della Chiesa.

Può aver giovato anche la nazionalità di alcuni nostri Vescovi, sapendosi che se non proprio tutti quelli dati per germanici, come Orso, Burcardo, Arnaldo, Bernardo, Waltoff, Olderico (e sono tutti quelli del sec. XI^o meno Milone, che una critica più oculata fa padovano e dei De Carrara, con l'Ultimo, Pitero Cisarella, di famiglia plebea e Bernardo, che si fa Beato e della famiglia dei Maltraversi) furono proprio tali, sta il fatto che parecchi furono oltremontani, e perciò della nazionalità stessa dell'imperatore e quindi più facilmente protetti e favoriti. Ad ogni modo, abbiamo che specialmente Enrico IV^o fu largo di favori con Milone e con la Canonica di Padova al punto da essersi creata la favolosa tradizione che la regina Berta sia stata la munifica donatrice di gran parte dei nostri beni e sia sepolta nella nostra Cattedrale, recandosi a prova di ciò il fatto delle annuali esequie celebrate sulla sua tomba.

Non abbiamo documenti di donazioni vistose fatte in questo secolo dagli imperatori alla nostra Chiesa, ma abbiamo invece grandi donazioni dei nostri Vescovi ai monasteri della città e sobborghi. Ciò che dimostra quanto vaste fossero le possessioni dei Vescovi di Padova, se potevano cederne in così larga copia senza timore di impoverire minimamente. In qual fatto va tenuto sempre presente, quando si pretende di dovere immaginare i Vescovi di Padova quasi preoccupati della sorte delle chiese e dei loro sacerdoti per ciò che concerne il necessario alla vita e quasi necessitati ad imporre o a sollecitare a loro favore la corresponsione di decime e di quartesi a titolo puramente sacramentale.

Sotto l'aspetto politico il secolo X va distinto in due metà pressochè uguali. Nella prima Padova e il suo territorio appaiono ancora come facenti parte dei Comitatus Monselicense. Nella seconda Padova e territorio riassumono il loro predominio sino a costituirne il Comitato Padovano e a far passare Monselice al grado inferiore di Giudicaria. Sotto l'aspetto religioso la Diocesi s'accresce di un territorio quasi eguale al posseduto, ma completamente sbaccato da questo, fissando però per sempre la circoscrizione ecclesiastica diocesana, almeno nella sua parte perimetrale e confinaria con le altre Diocesi contermini.

A questi due fatti principali di ordine giurisdizionale e territoriale corrispondono nel Vescovo di Padova due accrescimenti di potere che potremmo chiamare civile ed ecclesiastico insieme, per quanto insoluta rimanga sempre la questione del Comitato, o meglio del Comes che vi doveva presiedere, ignorando noi completamente se e quali siano stati i Comites del Comitato Monselicense e quelli del ricostituito Comitato Padovano fino all'avvento dei Conti Candiani, originari di Venezia, a meno che il Vescovo di Padova non abbia coperto lui in qualche modo questo posto primario, sia per Monselice che per Padova. Comunque si debba conciliare il silenzio di tutte le fonti sin qui esaminate sulla vera condizione politica di un Comitato senza Comites come il nostro, sta il fatto che la facoltà di erigere castelli in tutto il Vescovado di Padova è data da Berengario fin dall'alba del sec. X° al Vescovo di Padova e ai suoi Canonici e coi Castelli, i mercati. Ciò che conferisce al Vescovo e ai suoi canonici un potere civile e militare distinto completamente da quello loro competenza come uomini di Chiesa e spiega la loro ricchezza e potenza in un campo che non era il loro proprio.

In mancanza di Comites nostrani, non si tace però di altri e ben maggiori esponenti politici, come qualche marchese e duca, il quale possiede corti e castelli sul nostro territorio, vi abita, fonda chiese che dota e dona, erige monasteri, ma se si conosce il suo grado e si numerano le sue estese possessioni tra noi, non si sa bene a quale ducato o marca presiedesse; proprio l'inverso del nostro Comitato senza Comites. Fatto questo che, pur potendo dipendere la nostra ignoranza della casuale mancanza di documenti, riesce sempre strano, perchè è proprio strano che nei trenta e più documenti che rimangono per le cose di Padova, mai e poi mai si faccia in essi un accenno che permetta anche il minimo spiraglio di luce per comprendere qualche cosa di questo anormale stato di cose. E col marchese e duca possiedono nel nostro territorio conti e contesse e più l'imperatore stesso che però dona liberalmente, accrescendo, come con qualche Conte dei Comitati vicini, anche i beni del nostro Vescovo di Padova.

E coi laici possiedono talora ampia distesa di territorio nostrano anche Vescovi e Monasteri di altri luoghi e Diocesi, anche fuori del Regno d'Italia, così che si rivela un vero e reciproco mosaico di interferenze, quello che abbiamo potuto notare nella nostra Diocesi per tutto il secolo X. Tutto questo non sarebbe poi tanto nuovo, che

il possedere in territorio altrui è cosa di tutti i tempi, anche dei no 609
stri. Quello che lo rende strano è la condizione delle chiese o cappelle
che passano, col territorio su cui sorgono, in proprietà dell'acqui
rente o del donatario, con la esenzione anche spirituale dalla giurisdizione
vescovile a cui dovrebbero essere soggette. Ne nasce quindi una
condizione di cose che vuol essere sottolineata specialmente al nostro
scopo. E cioè la giurisdizione ecclesiastica vescovile non è ancora
così sentita da accentrare nel Vescovo la facoltà di poter disporre ca
nonicamente delle chiese tutte sorte nell'ambito della circoscrizione
ecclesiastica della Diocesi. Anzi è il Vescovo stesso che dona talora
intere corti con le rispettive cappelle a Monasteri, e ville con
chiese al proprio Capitolo, così che viene a mancare totalmente quel bi
sogno e quella necessità per i quali il Vescovo si sarebbe trovato co
stretto ad imporre ai fedeli dei tributi allo scopo di assicurare la vi
ta dei ministri officianti le chiese della sua Diocesi secondo che pen
sano certi avversari delle decime e dei quartesi i quali giudicano coi
criteri dell'oggi tempi lontanissimi e diversissimi dai nostri.
Tanto nel loro insieme, quanto nella particolare esemplificazione di
ciascuno, i documenti esaminati non seguono che una dottrina, non os
servano che una prassi. Data l'esistenza del Comitato, e della divisio
ne di questo in Corti, e della divisione di queste in Vici e della di
visione di questi in Ville e della divisione di queste in Casali, si no
ta per ogni Corte una chiesa principale che si dice Pieve la quale può
restare tale senza essere matrice, ed anche può essere madre di altre
chiese minori; dette appunto filiali.

Finè a qual punto la cura d'anime e perciò la necessità del fonte
battesimale, siano tutte proprie delle Pievi e Matrici, non è dato dal
l'esame dei documenti di rilevare bene. Quello che è pacifico è che,
a parte le Pievi le quali precedono i nostri documenti, e appaiono do
tate del necessario alla vita del primo loro sorgere e sono confermate
dal Vescovo come cose sottoposte alla sua giurisdizione, le altre chie
se, anche se officiate, appartengono talmente alla Corte e cioè dipen
dono talmente dal signore o padrone della Corte, da seguire questa in
qualsiasi mano, come una proprietà qualunque, come un elemento integran
te della corte stessa. Ciò che dimostra come in fondatori di essa sia
no i padroni stessi della Corte i quali potendo e vendere e donare e
permutare la loro Corte o qualche parte di essa con uomini e cose, ven
dono, donano, permutano anche le chiese necessarie alla vita spiritua

le degli uomini ceduti, senza che il Vescovo vi abbia a che vedete, trattandosi che è principalmente sui chierici come tali che egli esercita canonicamente la sua giurisdizione, salvo che questi abbiano a passare con le Chiese sotto altro Ordinario.

I Sinodi di Idelbergo e di Gauslino parlano a sufficienza di questa giurisdizione esercitata dal Vescovo suo, chierici soggetti.

Quanto alle decime e ai quartesi, di cui diremo in appresso, ora sappiamo che esse decime appartengono alle Corti e solo in un secondo tempo, per devoluzione, esse decime possono appartenere, e come dote, alle chiese che servono alla vita spirituale della Corte, sia interamente come decime o parzialmente come quartesi.

Ma sempre trattasi di un unico genus, senza che questo si divida mai nelle due species come si vorrebbe, di laiche ed ecclesiastiche. Fatto questo importantissimo e che basta da solo a tagliar corto su ogni speculazione che se ne volesse fare.

Infatti nessun appellativo mai si aggiunge, a specificazione, alle parole decima, decimae decimis come non se ne aggiunge mai a quarta quartae, quartis, perchè tutti sanno che cosa sieno le decime e da chi e perchè dovute, come tutti sanno che le quarte, e cioè i quartesi, non sono che una parte e cioè la quarta o quarantesima parte della decima stessa, la quale è una per tutti e solo e sempre dominicale. Le parole, a questo proposito; di Ottone II nel 997, che ingiunge che omnes coloni de ipsis cortibus decimas eidem monasterio (quello di S. Zaccaria di Venezia) persolvant, sulle corti di Petriole (su questa Corte riguardante Monselice ci intratterremo a proposito della Chiesa di S. Tommaso e di Cona, scmp decisive. Sono i coloni e cioè i lavoratori dei fondi delle due Corti che devono pagare le decime al Monastero e non altri e solo i coloni, in quanto tali, e non in quanto cristiani. Decimas et pnsionibus aveva detto Adelardo, Vescovo di Verona, nel 906, che le aveva avute dal nipote Micherio, decima persolvant dice nel 997 Ottone III°, confermando e comandando le stesse a favore dello stesso Monastero di S. Zaccaria che le aveva avute in dono da Adelardo, Vescovo di Verona. Ma i documenti del sec. X ci hanno insegnato anche un'altra cosa, e cioè che quando nei secoli VIII° e IX° veniva donata una Corte con tutte le sue pertinenze, o con tutte che di una Corte nominari potest erano implicitamente donate anche le decime o meglio era donato il diritto di decima, cioè la decimatio sui fondi di quella Corte, diritto che, con altri, era compreso nel generico

parole decima, decimis, cum quartis et decimis ora si scrivono esplicitamente, ed ora si comprendono in altre frasi come le soprascritte.

Il che ci viene confermato specialmente dalle conferme imperiali, nelle quali si parla quasi sempre in modo globale, e solo documenti posteriori ci rivelano in modo esplicito ciò che realmente era stato confermato nei privilegi sovrani in modo comprensivo e generico. Il grande fatto, però, che caratterizza in modo speciale il sec. X e impronta di sé, ancora prima della fine della prima metà del secolo, ogni atto della nostra storia diocesana, è il sistema feudale, iniziato forse dagli ultimi re d'Italia ma portato alla sua più alta espressione dagli Ottoni di Germania, per il quale il nostro Vescovo diventa vasso degli Imperatori e a sua volta si crea una corte di vassalli, ai quali concede in feudo le decime dei suoi grandi possedimenti.

I vassalli alla loro volta si circondano di altri vassalli minori ed è tutta una nuova rete d'interessi, tra militari, di servizio ed economici, che s'intreccia e stringe dentro di sé, vincolati gerarchicamente del vincolo e giuramento di fedeltà, sudditi e governanti, a capo dei quali sta l'imperatore, ultimo termine di tutta la piramide feudale.

Anche il Capitolo stesso dei Canonici, anche i Monasteri hanno i loro feudatari e le decime sono l'appannaggio di questa nuova forma di organizzazione e di vita. Abbiamo veduto solo in parte e solo attraverso i relativamente pochi documenti rimasti, il numero dei vassi vescovili, e senza, purtroppo, sapere dove e fino a quali confini fossero dislocati i loro feudi. Anzi, di tutta la plaga montana, cioè di quella parte che fu donata da Berengario I° al Vescovo di Padova, non potemmo saper nulla, colpa, forse, di un'amministrazione separata, per cui più facilmente andarono smarriti i documenti, dato che per raggiungere Padova si doveva passare su territorio altrui, e cioè di Vicenza e di Treviso. Ma sta il fatto che il Vescovo di Padova aveva giurisdizione, perchè proprietario, su tutta quella plaga montana e vi aveva i suoi vassi, come riveleranno i documenti dei secoli posteriori.

Di questa nuova funzione del Vescovo di Padova quale vasso dello Impero, alla stregua di qualunque altro signore con mansioni politico-militari, espressione evidente sono i castelli che egli ha la facoltà di erigere dovunque dentro i confini della sua Diocesi e come lui anche il Capitolo della Cattedrale. Di essi non conosciamo, in questo secolo

X, che quelli della città e qualche altro delle ville soggette alla città. Ma che fossero parecchi, anzi molti, nei punti, diremo così, più strategici della Diocesi e dovunque il Vescovo possedeva, non è a dubitare. Certo si danno castelli, come Agna, Arquà, Merlara, che non sappiamo bene se i signori che li custodivano li avessero dal Vescovo o direttamente dall'imperatore od anche se li avessero eretti i signori stessi che li abitavano, dato che si tratta di Marchesi e di Conti.

Un punto ancora oscuro per tutto il secolo X rimane invece quello relativo alle Pievi, alle Corti, alle Abbazie, ai Senodochii od Ospazi che formavano la proprietà del Vescovo di Padova. Per quanto strano possa sembrare questo fatto, mentre conosciamo il nome di tutte le ville che formavano l'appannaggio del Capitolo e del Monastero di Santa Giustina, di nessuna Pieve si fa il nome nelle conferme imperiali, ad eccezione di quella di Pieve di Sacco e di Monselice. Colpa che sia del modo comprensivo con cui si rilasciavano i diplomi imperiali, senza discendere, cioè, ad elencazioni che sarebbero sembrate superflue perché note a tutti o sia dovuto il silenzio alla mancanza di documenti che, esistenti un tempo, ora non si trovano più, qual che sia la ragione della loro sparizione, sta il fatto che noi non sappiamo il nome delle Pievi tutte su cui si estendeva la giurisdizione del nostro Vescovo. Si dica altrettanto delle Corti, delle quali solo di qualcuna sappiamo il nome ed unicamente perché donata a questo o a quel Monastero.

Anche delle Abbazie e dei Senodochii sappiamo ben poco, ad eccezione di qualcuno della città e, di qualche altra fuori di città donata a qualche Monastero.

Da tutto ciò si comprende che cosa può significare la munificenza del Vescovo di Padova, quando lo vediamo donare pievi e corti ed abbazie di sua proprietà a Monasteri da lui stesso eretti o sorti comunque, grazie alla pietà di ricchi privati, se non anche per le cure di santi fondatori, e più ancora, perché si comprenda come, perduta la proprietà diretta di tanti beni, si sia potuto conservare nei Vescovi un segno almeno di comproprietà, rappresentata com'è dal diritto di decima su quei beni che erano una volta loro ed allodiali.

Altro fenomeno che salta agli occhi di quanti si fanno a scorrere gli antichi documenti dei nostri archivi, è il rilevare che fra tante donazioni non se ne dia una sola che sia fatta direttamente al Vescovo,

sia pure per la sua Chiesa. Sarà il Capitolo dei canonici, sarà un Monastero, ma il Vescovo appare non aver bisogno di donazioni di sorta. Se mai è il Vescovo stesso che fa donazioni, come qualunque altro, al Capitolo de' suoi canonici, ai Monasteri, anche lontanissimi e fuori della sua Diocesi. Al Vescovo non fanno donazioni che gli Imperatori e allora sono davvero donazioni regali, come lo provano la Corte di Sacco, la Valle di Solagna, tutta l'alta parte della Diocesi di Padova. E vien fatto di pensare che se non vengono mai meno di secolo in secolo le donazioni al Capitolo e ai Monasteri, pur divenuti ricchi oltre ogni bisogno, non saranno mancate le donazioni anche alle singole Pievi, alle Cappelle filiali, ai Senodochi, sorti specialmente sui paesi montani più alti e più remoti per la pietà dei Vescovi e per vive raccomandazioni dei primi re carolingi. Ma di queste donazioni, per la sparizione di tanti archivi plebanali, facile preda ad eventi d'ogni genere, non sapremo, purtroppo, mai nulla.

Molte altre preziose notizie pure riferibili a Monselice, ci avrebbe apprestato Monsignor Rizieri Zanocco nel suo particolareggiato esame dei documenti relativi ai secoli XIII e successivi se il suo studio non fosse stato interrotto dalla guerra mondiale.

Speriamo che, conclusasi anche questa guerra, il suo lavoro possa essere continuato e possiamo anche noi in avvenire far tesoro delle sue elucubrazioni tanto dotte e tanto apprezzabili.

Come già dicemmo, della importantissima Corte di Petriolo comprendente la nostra Chiesa di S. Tommaso e di altri cenni sulle Corti in genere, tratteremo nei capitoli delle Chiese e più precisamente laddove daremo storiche notizie sulla Chiesa stessa di S. Tommaso.

Di sfuggita, perchè ne parleremo nei capitoli sulle antiche famiglie Monselicensi, diciamo, a proposito di feudi, che nel nostro Comune importante feudo teneva la nobile famiglia Cumano che, come vedremo a suo luogo, una leggenda ammetterebbe come discendente dalla famiglia di S. Sabino.

Abbiamo parlato, nelle precedenti pagine, di livelli, decime e quartesi come contrattazioni e rapporti giuridici propri di quei tempi. Il livello (enfiteusi) fa ancora parte della nostra legislazione civile ed è istituito giuridico tuttora vigente. La decima e quartesi vigono invece soltanto come avanzi di un diritto sorpassato ma non più rinnovabile. Il livello è cessione di immobili in utile dominio mediante corrisponazione di un cenone al direttario - decima e quartesi sono la

riserva di un tributo corrispondente alla decima parte dei prodotti del fondo. Era in passato costume che una proprietà non si dovesse cadere totalmente ma riservarsi al cedente un diritto (livello-decima) Una forma di tale sistema ci viene offerta dalla legislazione e dalle consuetudini Romane. I Romani quando occupavano un territorio da colonizzare, tiravano una linea da Nord a Sud ed una da Est a Ovest. Questa linea si chiamavano *cardo maximus* e *decumanus maximus* ed esse formavano la base del graticolato per la divisione del terreno ai coloni.

Il quoto che risultava da assegnarsi a ciascun colono, mediante una annua corrispondenza, era di circa quattro ettari.

Nei secoli a cui sopra ci siamo riferiti il sistema livellario venne applicato su larga base dai Vescovi, abati ed altri ecclesiastici quando trovandosi essi o le loro chiese in gravi bisogni, erano costretti a procacciarsi danaro. Ai prestatori di questo danaro essi assegnavano in livello dei beni con l'obbligo di un lieve censo in cognizione del diretto dominio ritenuto dai concedenti. Un tal genere di acquisto era dai nobili più gradito che la stessa vendita libera poichè in tal guisa i beni acquistati non erano secondo il costume d'allora soggetti a pubblici aggravii, che in quei tempi si costumavano pagare al Sovrano. Anzi alle volte i secolari per sottrarre i beni propri dalle pubbliche gravanze li donavano ai sacri luoghi e indi a poco a poco ricevevano quegli stessi a livello. In profitto dell'una parte e dell'altra, tornava questo contratto sempre però in danno del principe sovrano.

Aggiungiamo qualche altra spiegazione per quanto riguarda la forma giuridica del livello specialmente in riferimento al patrimonio, ai beni delle chiese. Tre distinzioni troviamo nella qualifica dell'utilista e cioè i livellari propriamente detti, i cartulati, i commendatizi. Il contratto di livello, che durava sempre ma che si doveva rinnovare ogni 29 anni, più propriamente si deve chiamare qui *infiteusi*. Case o terreni che fossero, il patto era di pagare ogni anno denari o prodotti del suolo ed anno regalie. Di qui il predicato di Livellari a chi teneva beni altrui a coltura. tra gli uomini della Chiesa Padovana vi avevano dunque di quelli che tenevano dei terreni in *enfiteusi*. Ma ve ne erano di quelli che tenevano fondi ad *enfiteusi* per carta scritta e questi si dicevano *Cartulati*.

L'istromento cioè del contratto della convenzione era fissato, e scritto, steso sopra pergamena, divenuto documento legale. Vi avevano

finalmente i commendatizi che altri non erano se non quelli che po-
nevano sotto la protezione della Chiesa o del Monastero o di un Signo-
re qualunque, sè stessi e i propri beni, godendo di questi il dominio
utile e pagando al Signore o alla Chiesa o al Monastero un annuo cen-
so. Erano veri vassalli, legati al Signore, al Monastero, alla Chie-
sa per il vincolo di fedeltà.

Dunque in tre modi aveva la Chiesa Padovana legati a sè i suoi uo-
mini, o meglio, i lavoratori delle sue terre, per enfiteusi, senza car-
ta scritta, per enfiteusi con carta scritta, per commenda o protezione
accordata, in quanto i beni donati si riavevano sotto forma di usufrut-
to, salvo un censo annuo pagato al protettore e la fedeltà di vassal-
li giurata alla Chiesa. Si noti che qui non si parla dei servi, del-
le ancelle, degli aldi e delle aldiane, ma di uomini che dirò liberi
perchè detti residentess.

Si può dire, per adottare una frase troppo abusata, che l'origine
della decima si perda nella notte dei tempi. Ne troviamo le prime
tracce nell'Antico Testamento laddove si parla dei Leviti o Sacerdo-
ti che le usavano per il proprio mantenimento, per acquistare le cose
necessarie ai sacrifici e per soccorrere i poveri. Nel Nuovo Testa-
mento le decime sono imposte sicchè i primi sacerdoti manteneansi con
la offerte dei credenti. Dopo Costantino le offerte divennero obbli-
gatorie e volendo i nuovi Sacerdoti essere pari agli antichi Leviti,
estesero la pretesa obbligazione alla Decima dei prodotti tutti della
terra e dell'industria ciò che ben presto sancirono le Leggi ecclesia-
stiche.

La decima, entrata a far parte del patrimonio della Chiesa Catto-
lica, non si differenzia per nulla da quella corrisposta dai coloni
nelle colonie Romane. È un vero onere reale che grava su determina-
ti beni fondi e rappresenta la decima parte dei frutti che il cedente
s'è riservato sui propri terreni dati a lavorare e ceduti in enfiteu-
si. La Chiesa Cattolica sostituitesi all'Impero Romano dopo la cadu-
ta di questo, ne continuò la vita e la funzione in tutto ciò che non
si apponeva direttamente alla sua fede e alla sua dottrina. La deci-
ma tanto dagli Imperatori cristiani quanto dai privati, fu devoluta
in donazione ai Vescovi direttamente i quali, per i Capitolati dei Va-
rolingi, dovevano dividerla in quattro parti: una parte per sè, una
seconda per la Chiesa, una terza per i poveri, una quarta per la restau-
razione delle Chiese stesse. A torto si accenna al Concilio di Macon

(585 di Cristo) come quello che ecclesiasticamente avrebbe imposto la decima quale corrispettivo dei Sacramenti che i fedeli ricevevano dal Vlero. Il Concilio di Macon invece suppone già l'esistenza della decima e ne regola la riscossione; non l'impone, sia pure con la sanzione di pene canoniche, ma ne sancisce l'obbligatorietà e tutto quanto riguarda la prestazione.

La distinzione tra decima dominicale e decima sacramentale non ha mai luogo nei documenti antichi. In questi non si parla che di una sola decima eguale per tutti, senza specificazioni. Ne godono gli ecclesiastici come i laici e può avvenire che i laici la usurpino agli ecclesiastici e ne nascano processi, definiti da giudici imperiali o dalla Curia Vassallorum. L'unico accenno a diversità di principio nel giudicare della natura della decima lo si ha prima e dopo il Mille nel fatto della decima donata (con le colonie da cui traeva origine) da Carlo Magno al Monastero di S. Ilario circa l'800 e alle Chiese di questo. Ne nasquerò quindi questioni sempre risorgenti tra il Vescovo di Treviso e il Monastero stesso. Per altre decime si trovò a giudicare a seconda della prevalenza, nella questione, degli elementi pro e contro il principio invalso e cioè il diritto di giurisdizione ecclesiastica ed il diritto di proprietà o di possesso legale dei beni esistenti in un dato territorio ecclesiastico che non era quello del Monastero. A mio giudizio, il travaglio della lotta per le investiture che si chiuse nel 1122, può essere indicato come la causa di una prima divisione nella unicità della decima, nel senso che questa pur rimanendo unita ed unica, la si cominciò a determinare a seconda che era goduta da Enti Ecclesiastici o da laici, rivendicata da laici o da religiosi in base ad un principio di giurisdizione ecclesiastica o ad un diritto di altro genere, come quello di una possessione legittima riconosciuta e garantita dalla Legge.

In complesso, dopo accurato esame dei documenti padovani dall'865 al 1100, credo di poter provare ed affermare:

- 1) La Chiesa non crea la decima ma la trova già in essere nell'ordinamento romano stesso.
- 2) Alla caduta dell'Impero e all'avvento dei barbari, è essa che automaticamente si trova a rappresentare la pubblica autorità e ad esercitarne i diritti, uno fra i quali quello di riscuotere la decima dai fondi sui quali Roma stessa l'aveva imposta con dare terreni a lavorare nelle colonie dedotte sia dai soldati che di poveri.

3) La Chiesa non crea alcuna nuova decima nè per legge universale, 617
nè per legge particolare regionale.

4) Il Vescovo, principale moderatore anzi possessore delle decime del suo territorio episcopale, quasi appannaggio della sua Mensa, le distribuisce a piacere fra enti ecclesiastici e persone laiche, specialmente a allo scopo di avere aiuti nei suoi doveri di vassallaggio verso l'Imperatore, non come Vescovo ed Autorità Religiosa ma come grande feudatario dell'Impero.

5) Non può, s'intende disporre, delle decime costituenti la dote della Chiesa, specie le pievane, quantunque dei diritti della Chiesa deva essere il moderatore ed il tutore. Egli dispone delle sue rimaste libere, sia concedendole ad altri ad beneficium (come ai soldati) sia ad feudum (come ai suoi vassi e vassalli) purchè riatute ad manus suas, per devoluzione, rinunzia ecc.

6) Come Dominus il Vescovo di Padova per esempio, ha un territorio immenso ed è certo il primo e più grande feudatario dell'Impero in terra veneta.

7) Se le donazioni imperiali a favore del Vescovo di Padova sono ben grandi, ben vaste e numerose (Saccisica, Canale di Brenta, Alto Vicentino, Quere, Arsiè, Valdobbiadene, ecc.) non meno frequenti e numerose furono le private fatte al Vescovo, alla Canonica, ai Monasteri, alle Chiese.

8) Un Vescovo poteva aver beni e diritti di decima dentro il territorio diocesano di un altro Vescovo, esercitandone ogni diritto spirituale sulle zone che gli erano proprie per diritto di proprietà civile. Ciò che dimostra come la decima non fosse e non potesse essere di carattere sacramentale.

9) Nessuna creazione si trova di decime nuove da parte dei Vescovi, ad eccezione delle decime su beni nuovamente messi a coltura dove è da dirsi che i Vescovi dando a lavorare terreni, richiedevano dai nuovi loro coloni, la decima parte dei frutti.

10) Quante volte un Vescovo fonda una Chiesa non crea nuove decime per formarne la dote; ma prende queste dove si trovano e se non ne ha ad manus aspetta di averne di libera disposizione supplendo intento ai bisogni della nuova Chiesa col proprio.

II) Il quartese ha la sua origine nel bisogno che le chiese filiali hanno di avere una propria dote. Il Vescovo impone quindi alle Pievi di passare la quarta parte della decima loro alle Chiese filiali.

Il quartese però, venuto dalla decima, ha la natura stessa della decima 618
ma di cui è una quarta parte.

I2) Nei tanti processi avvenuti per ragione delle decime e dei quartesi non abbiamo nell'alto medicevo trovato mai che essi siano sorti tra chi doveva e chi riscuoteva la decima. Essi furono sempre dibattuti tra due persone giuridiche che se ne contendevano il diritto. Se le decime fossero state di origine sacramentale è chiaro che non sarebbero mancati.....i renitenti a soddisfarle.

I3) La ragione per la quale oggi sono assai più i quartesi che le decime, dipende dal fatto che i parroci sono più vigilanti a non perdere il diritto, mentre le pievi antiche o sono cessate e sono più facilmente soggiacite alla golosità di laici potenti. Un esempio l'abbiamo a Caltrano dove gli Scaligeri ne furono infeudati dal Vescovo di Padova con la condizione di non toccare le decime delle Chiese e dei Monasteri. Invece quei Signori se le papparono tutte e la Chiesa di Caltrano da ricchissima che era, oggi stenta la vita e le decime non le conosce che di nome. Ciò avvenne nel 1333.

(Da note di Monsignor Rizieri Zanocco)

(Archivista della Curia Vescovile di Padova)

I documenti del secolo XI° in poi, di cui possiamo valerci, dimostrano a sufficienza quanto vasto fosse il patrimonio ecclesiastico in Diocesi, sia che lo si consideri in ciò che costituiva la carica dei Canonici, in ciò che costituiva i possedimenti dei monasteri, o quello che formava la dote, il beneficio immobiliare di ciascuna pieve, di ciascuna chiesa, anche minore, di ciascuna cappella o titolo ed oratorio sparsi per tutta la Diocesi, e non dir nulla dei beni propri del Vescovato. E di queste Chiese non matrici, non pievane, non battesimali, i documenti ne ricordano tante tra noi da autorizzarci a pensare che non vi fosse si può dire, in Diocesi gruppo di case od anche solo castello o casa padronale che non avesse una o più cappelle debitamente dotate di proprio beneficio.

A proposito anzi di numero di donazioni, di numero di sacerdoti e religiosi, di numero di chiese e monasteri, non dobbiamo dimenticare che tutto ciò specialmente avviene nel secolo della più grande crisi ecclesiastica che si conosce, nel secolo della lotta per le investiture, quando la libertà della chiesa è ridotta, a dir così, a zero, quando l'invidenza imperiale nelle cose più sacre, più proprie più ge

lose della chiesa va toccando il suo culmine, in una confusione, in una turbolenza, in una mescolanza o sovrapposizione caotica dell'umano sul divino, da non saper più distinguere ove sta la verità, ove stia di casa il diritto, ove solo invece imperano la forza, l'intrigo, la corruzione, la simonia, ed ogni altro male sovvertitore d'ogni ordine sociale e religioso. Tanto più, pertanto, risalta questo spirito di beneficenza verso le chiese ed i monasteri, quasi si volesse con ciò sottrarre alla rapacità del potere laicale quello che ancora potevasi salvare ed anche compensare quello che le chiese perdevano. Ma ciò non toglie che ora, al trar della conclusioni, non si debba tener conto del reale sfondo su cui devono essere poiettati almeno tre dei fatti principaelli raccolti nei documenti di questo secolo XI°, che sono:

1) La lotta del Vescovo di Treviso contro il Monastero di San Ilario per le decime di Pladano e Ceresara, con l'alterna vicenda delle decisioni imperiali in merito; 2) La lotta dell'Imperatore Enrico III° contro il Vescovo di Padova per gli abitanti della Saccisica, soccombente il Vescovo che vi perde anche le decime; 3) Lo Scisma nella nostra Chiesa Padovana, per modo che i due ultimi Vescovi del secolo, e si può credere, anche il Capitolo e gran parte del Clero, sono interamente dalla parte dello Imperatore e dell'antipapa, con conseguente dilapidazione di molti beni ecclesiastici, come diranno i documenti posteriori.

Unico bene forse, in tutto questo marasma, per il quale vediamo i nostri Vescovi dover difendere con le armi i loro diritti usurpati dagli stessi feudatari, come a Breganze, scendere a pattu coi propri soggetti, come a Piove di Sacco, laici e privati disporre di chiese e beni di Chiesa, usurpandoli ai legittimi possessori come al Capitolo a qualche monastero, ecc. sarà il coalizzarsi tra loro dei più deboli, prima in consorzierie, poi in liberi homines sino a pesare poi tanto da giungere, alla fine della lotta (1122), ad avere poste le fondamenta basilari per la costituzione dei liberi comuni.

E qui una parola anche sulle Arimannie di cui nelle precedenti pagine abbiamo fatto cenno. Abbiamo veduto, nel 1055, Enrico III° dichiarare arimanni gli abitanti della Saccisica ed imporre loro la decima e proibire la vendita della arimannia a persone ecclesiastiche e laiche più potenti di loro, nisi quod secundum eandem consuetudinem debitum eremanie predictae Pataviensis ecclesie iustitiam suam persol-

vere velit (velint). Dice cioè l'Imperatore, che volendo favorire, in ciò che le spetta, la Chiesa secondo giustizia, non tralasciava di imporre che i Saccensi pagassero alla Chiesa di Padova il Debito della arimannia, secondo la consuetudine.

Nella donazione della città di Padova, che Enrico IV° fa al nostro Vescovo Milone nel 1090, dona al Vescovo anche omnem arimanniam eiusdem civitatis. Or bene fu detto essere l'arimannia un tributo o debito pagato al re dagli uomini liberi, desumendo ciò dalla frase del diploma di Enrico IV°, per la quale tutta l'arimannia della città di Padova passa dall'Imperatore al Vescovo. Ma in che consisteva questo tributo? Noi non l'avremmo mai saputo se anche attualmente, a Caltana, nostra antichissima villa, del graticolato romano, non sopravvivessero appunto le romanie che stanno a significare un chilogrammo di frumento che si dà al parroco come costitutivo di parte del suo beneficio. Che se le romanie nulla hanno a che vedere con le arimannie, non resta altro che vedervi egualmente un lontanissimo ricordo decimale romano di quando quel graticolato era veramente una colonia una centuratio, con la corrispondenza della decima e si avrebbe così la sopravvivenza a Caltana della più antica prova di riserva che i romani usavano fare quando deducevano una colonia di soldati o di poveri e davano a questi terreno da coltivare. Ma forse è più facile vedere in romanie una corruzione di arimannie così che tanto per Pieve di Sacco, quanto per Padova, Enrico III° ed Enrico IV° intesero un tributo che si doveva a loro e che essi cedono al Vescovo seppure non era consuetudine che tale tributo passasse direttamente ai Vescovi anche in antico.

Con lo stesso secolo XI° si iniziò il triplice processo.

a) dell'invasione imperiale sempre più forte nelle cose della nostra Chiesa Padovana; b) dell'invasione sempre più larga dei laici e dei feudatari contro i beni posseduti dai nostri Vescovi, dai Canonici e dai Monasteri; c) l'affrancamento sempre più vasto dell'elemento popolare, o meglio, dei liberi homines, per cui fra i due massimi litiganti, la Chiesa e l'Impero, entra buon terzo a beneficiare il popolo il quale si unisce, diventa potenza, si costituisce comune e compie la disgregazione totale del feudalismo.

Per la prima vediamo i nostri Vescovi gottarsi dalla parte imperiale, aumentare, se vogliamo, la loro potenza, ma divenire mancipi, farsi seguaci dell'antipapa. Per la seconda gli stessi Vescovi si vedono minacciati dagli stessi loro feudatari, mentre i Canonici e Monasteri resistono appena contro i signorotti che insidiano i loro beni.

Per la terza gli incipienti comuni si impongono ai loro signori così ecclesiastici come laici, senza però trasmodare, perchè trattiene dal farlo dal principio religioso che opera in loro come forza di coesione, nonostante il malo esempio che viene dall'alto. Però col II22 si opera la distensione tra la Chiesa e l'Impero, ed incomincia si può dire, un ordine nuovo, previo il ristabilimento della gerarchia cattolica, l'energica azione dei nostri Vescovi cattolici nel rafforzamento della loro autorità, nella rivendicazione della loro libertà apostolica nel recupero dei loro beni dilapidati.

Sempre allo scopo di dare maggior possibile conoscenza degli ordinamenti giuridici del tempo, diremo che fra le Pergamene della Biblioteca Vaticana riferibili al nostro Convento di S. Giacomo e più volte da noi accennate, trovasi riferito contratto di "Societas iumentorum". E' una forma di società che sussiste tuttora sotto il nome di Soccida o Soceda = Società.

Consiste nel cedere gli animali, bue, cavallo, asino, mulo, pecora ad altri perchè li mantengono e ne realizzino il prodotto, pagandosi al proprietario un canone in natura o in denaro. Ecco il testo della pergamena:

35 Anno 1238 ¶ Lupertinentis Montisilicis in Domo S⁷Jacobi.
Petrus Bocope de Padusa clamavit se bene fora solutum ab Alleda-
Boia Monasterii S⁷Jacobi Abbatissa et a conventu dicti monasterii de
omnibus denariis quos ipsa abbatisse et conventus dare et solvere eidem
tenebantur de una societate iumentorum.

BEGNAMINUS q.h.m. Gallus s.p.not.

N. 314/6025

Il Mazzerolli molto a proposito e molto lodevolmente ha fatto ricerca dei Podestà che hanno retto Monzelloe antecedentemente all'avvento della Veneta Repubblica. A riepilogo di quanto abbiamo narrato e documentato nelle precedenti pagine di questo capitolo ed a completamento dello stesso, crediamo opportuno alcune notizie, tratte dal Gloria, sulla istituzione della Magistratura Podestarile fino al 1400.

La storia ricorda la lunga lotta fra Enrico IV° col Pontefice per le investiture che diede motivo ed occasione alle città italiane di s'affrancharsi a poco a poco dalle investiture. Tra i due litiganti, è la solita storia, è il terzo che gode: in questo caso furono i Comuni

italiani, nei quali filtrava il primo spiraglio di libertà.

Le leghe dei Comuni costrinsero poi il Barbarossa a firmare la pace di Costanza, in cui l'Imperatore riservandosi l'alto dominio sancì ai Comuni le loro consuetudini. Fu difatti l'inizio di un'era nuova.

Le città italiane, governandosi a Comuni, ed a popolo spogliarono mano mano anche i Conti e magnati delle giurisdizioni, se li fecero sudditi e scrollando dalla fondamenta il feudalismo, piantarono sulle sue rovine una nuova politica, dalla quale di conseguenza sorsero le nuove magistrature.

Già dal principio del secolo XII^o, ricorda Andrea Gloria, si hanno memoria di Consili in varie città. Nei documenti padovani ne troviamo diciassette nel 1138 ed otto nel 1142. Senonchè le discordie intestine provocate dalla nomina dei Consoli indussero i Comuni italiani ad eleggere i Podestà, quasi tutti forestieri, nominati anno per anno o per altro brevissimo termine. La ragione di sì breve reggenza va ricercata nel fatto che un tempo più lungo poteva rassofare il potere e li facesse, per amicizie contratte, tramodare in abusi.

Il Titolo di Podestà deriva dal costume che avevano i romani di dire potestas potestates un magistrato od i magistrati. I Comuni diedero questo titolo al loro capo supreme quasi per additare ad esso la podestà per eccellenza, sdegnando quasi altro nome che ricordasse il dominio imperiale. Questi Podestà conducevano con loro alcuni giudici, militi e famigli tutti forestieri. Le podestarie a Padova durarono un anno dal 1175 al 1295, un semestre dal 1295 al 1406 e sedici mesi dal 1406 in poi, periodi che molto spesso furono prolungati nonostante i divieti.

Ed ora ecco l'elenco dei Podestà datoci dal Mazzarolli che va dal 1179 al 1405.:

Anno	1179	Vincirello
"	1198	Aicardino
"	1225	Oliviero di Rolando
"	1237	Michele de Villa
"	125..	Roggero Domicastro
"	1256	Gerardo Paltenieri
"	1257	Marchione
"	1259	Galvano de Frata
"	1271	Manus

Anno	I273	Alberto di Enghelardo da Padova	623
"	I281	Hendano Becho	
"	I284	Alberto Vezato	
"	I292	Ottoge Lanza	
"	I295	Enregeto di Pontecorvo	
"	I296	Floriano	
"	I298	Francesco Ongarello	
"	I299	Arimberto Gammarella e Giacomo Guarini	
"	I300	Giovanni Cortusi	
"	I301	Francesco Capo di Vacca e Giovanni da Vigonza	
"	I302	Paolo di Albrigeto e Lenuto o Leonicio di Chygoni	
"	I303	Antonio Codalunga e Marsilio Pedele- gno.	
"	I304	Palamidese di Vitaliano	
"	I305	Guidone de Manfredis e Giacomo de Malicis	
"	I306	Pinogro e Ziliote da San Vito	
"	I307	Zambone de Polla Fuscana o Fuscaria	
"	I308	Antonio de Ljo e Pantanole	
"	I330	Bonifacio di Corrado Paltanieri	
"	I402	Giovanni de Gundert	
"	I403	Giovanni de Gundert	

Febbraio 1944